



N. 2085-A

Relazione orale

Relatori LUIGI MARINO e TOMASELLI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

presentato dal Ministro dello sviluppo economico

di concerto con il Ministro della salute

con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 3012)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 2015

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità indicate dal comma 1, al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi", inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

Art. 2

2.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo".

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "Rc auto", di aumentare

la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, GAMBARO, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni

è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-quater. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-quinquies. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-sexies. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000"».

2.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-ter. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni

è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta"».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Cessione di credito)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319"».

2.7

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-quinquies. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto"».

2.8

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma *2-ter*, è inserito il seguente:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro". L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.9

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio"».

2.10

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 02.***(Concorrenza nel mercato assicurativo)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.12

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 02.***(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)*

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte

dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione».

2.13

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma *2-ter*, è inserito il seguente:

«*2-quater*. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo».

2.14

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.»

2.15

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del pe-

riodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che praticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto".

1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.»

2.17

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa".»

2.18

PELINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «1.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'esercizio della professione medica».

2.19

DE PETRIS, GAMBARO

Assorbito

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate» con le seguenti: «sono tenute comunque a stipulare il contratto applicando la tariffa determinata sulla base delle informazioni corrette acquisite dall'impresa attraverso la consultazione delle banche dati di settore e del citato archivio informatico».

2.20

DE PETRIS, GAMBARO

Assorbito

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate» con le seguenti: «sono tenute a riqualificare il rischio e a riquantificare il premio.».

2.21

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-ter», aggiungere in fine le seguenti parole: «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.22

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-ter», aggiungere in fine le seguenti parole: «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.23

CONSIGLIO

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-ter», aggiungere il seguente periodo: «Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio ed inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.».

2.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.».

2.26

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione

tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.27

PELINO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso « 1-ter », aggiungere il seguente:

«1-quater. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.28

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso « 1-ter », aggiungere il seguente:

«1-quater. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.29

BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo il numero «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.30

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221».

Art. 3**3.100/1**

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/3

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» ovunque ricorrono;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole: «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica*

mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla *homepage* del proprio sito istituzionale in maniera palese.»

3.100/4

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»;*

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o più»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;*

e) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). »;*

f) *al comma 5, dopo le parole: «criteri stabiliti dall'IVASS,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016,» e sopprimere le seguenti parole: «significativo e»;*

g) *sostituire il comma 7 con il seguente*: «7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

h) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;

i) *al comma 9, dopo le parole*: «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti*: «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere b) e c),»;

l) *al «Conseguentemente», al capoverso «2», sostituire le parole*: «120 giorni» *con le seguenti*: «60 giorni»;

m) *al «Conseguentemente», al capoverso «2-bis», sostituire le parole*: «120 giorni» *con le*

seguenti: «60 giorni»;

n) *al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole*: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti*: «la lista delle province con premio medio più elevato»;

o) *al «Conseguentemente», sopprimere le seguenti parole*: « all'articolo 7, sopprimere il comma 2».

3.100/5

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.».

3.100/6

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e portabili».

3.100/7

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e portabili».

3.100/8

MANDELLI, PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «portabili», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».

3.100/9

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/10

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/11

CONSIGLIO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera c), dopo le parole: « su proposta dell'impresa di assicurazione» inserire le seguenti: « o sono già presenti »,».

3.100/12

SCALIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera c), dopo le parole: « su proposta dell'impresa di assicurazione» inserire le seguenti: « o sono già presenti »,».

3.100/13

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/14

PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/15

PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/16

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino a: «del premio».

3.100/17

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/18

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/19PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI,
SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO**Respinto**

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «o più».

3.100/20

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;*

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «significativo e»;*

d) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;*

e) *al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».*

3.100/21

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;*

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;*

d) *al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».*

3.100/22

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PUGLIA, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 132-ter, sostituire il comma 4 con il seguente: «Per i contraenti residenti nelle regioni con co-

sto medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/23

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno » con le seguenti: «definisce una percentuale minima di».

3.100/24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;

c) al "Conseguentemente", capoverso 2-bis sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/25

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «almeno».

3.100/26

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «e collocati nella medesima classe di merito», inserire le seguenti: «a parità di condizioni del territorio,».

3.100/27

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/28

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato.».

3.100/200/1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

3.100/200/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/200/3

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato

il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/6

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4 sostituire le parole: "e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno" con le seguenti "definisce una percentuale minima di"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/7

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo le parole: "praticato ai sensi del comma 2", inserire le seguenti "e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/8

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo le parole: "praticato ai sensi del comma 2", inserire le seguenti "e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/9

DE PETRIS

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera b), dopo le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» inserire le seguenti: «connesse con responsabilità individuali del singolo conducente».

3.100/200/10

MANDELLI

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, sopprimere la lettera c).

3.100/200/11

FABBRI, SCALIA

Ritirato

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), sostituire la parola «garantisca» con la seguente: «favorisca».

3.100/200/12

DE PETRIS

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/13

FABBRI, SCALIA

Ritirato

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), sostituire la parola «soggettive» con le seguenti: «di rischio».

3.100/200/14

PELINO

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), sostituire la parola «soggettive» con le seguenti: «di rischio».

3.100/200/15

PERRONE, BONFRISCO

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), sostituire la parola «soggettive» con le seguenti: «di rischio».

3.100/200/16

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 2, sostituire le parole «90 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

3.100/200

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 3.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 132-ter»:

a) al comma 4, sostituire le parole: «o concorrente» con le seguenti: «o principale o paritaria»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.»;

c) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. L'Ivass verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.»;

2) nel «Conseguentemente», al capoverso 2., sostituire le parole: «è adottato dall'Ivass entro 120 giorni» con le seguenti: «è adottato dall'Ivass entro 90 giorni».

3.100/29

ROMANO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, CAPACCHIONE, PADUA, PUGLIA, COMPAGNONE, SIBILIA, SCILIPOTI ISGRO', ORELLANA, BUEMI

Precluso

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3 a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/30

CONSIGLIO, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.».

3.100/100

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.100/31 (testo 2)

PUGLIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo le parole: «criteri stabiliti dall'IVASS», inserire le seguenti: «, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.100/32

GIROTTA, CASTALDI, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo le parole: «importo significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.100/33

SCALIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.».

3.100/34

CONSIGLIO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in sede di rinnovo di quelli in essere.».

3.100/35

GIROTTA, CASTALDI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4 e 5,», inserire le seguenti: «nonché l'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicura-

tivo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili,».

3.100/36

GIROTTA, CASTALDI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» con le seguenti: «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura le medesime variabili incidono sul premio».

3.100/37

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, dopo le parole: «anche in via ispettiva», inserire le seguenti: «ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi,».

3.100/38

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4».

3.100/39

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 8, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 80.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/40

PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 8, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 80.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/41PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI,
SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO**Respinto**

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.100/42 (testo 2)

PELINO, MANDELLI, GAMBARO, BARANI, FISSORE, PUGLIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disinstallazione,» inserire le seguenti: «spese di funzionamento,».

3.100/43

BARANI, GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, primo periodo, dopo le parole: «i costi di installazione, disinstallazione, » inserire le seguenti: «abbonamento annuale/spese di funzionamento,».

3.100/44

FISSORE

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, primo periodo, dopo le parole: «i costi di installazione, disinstallazione, » inserire le seguenti: «abbonamenti e/o funzionamento».

3.100/45PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI,
SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO**Ritirato**

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 9, dopo le parole: «sostituzione e portabilità» inserire le seguenti: «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c),».

3.100/46

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.100/47

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, dopo il «Conseguentemente», inserire le seguenti parole:

«- al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I meccanismi elettronici già presenti sul veicolo di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sono portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni."».

3.100/48 (testo 2)

PUGLIA

Accolto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni»;

b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni»;

3.100/49

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, nel comma 2, dopo la parola «entro» inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.100/50

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, nel comma 2-bis, sostituire le parole «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/51

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, nel comma 2-bis, dopo la parola «entro» inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 132-ter», con il seguente:

«Art. 132-ter.*(Sconti obbligatori)*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

6. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, secondo forme di pubblicità che né rendano efficace e chiara l'applicazione.

7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo

di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui al comma 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 e 5 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

9. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b*) e *c*) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 3, sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è adottato dall'Ivass entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

- *all'articolo 7, sopprimere il comma 2.*

3.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: «Gli intermediari», inserire le seguenti: «ivi inclusi i broker e le banche».

3.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.3

ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

Ritirato

A comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere b) e d). Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.4

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere b) e d). Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.5

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».

3.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209»;

b) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.7

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, premettere le parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.».

3.8

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, dopo le parole: «le imprese di assicurazione», inserire le seguenti: «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma.».

3.9

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, dopo le parole: «le imprese di assicurazione», inserire le seguenti: «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma.».

3.10

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, dopo le parole: «le imprese di assicurazione», inserire le seguenti: «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.11

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, sostituire le parole: «nei limiti stabiliti dal comma 2», con le seguenti: «stessa».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

3.12

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o sono già presenti».

3.13

PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o sono già presenti».

3.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o sono già presenti».

3.15

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sono già presenti» con le seguenti: «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.16

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sono già presenti» con le seguenti: «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.17

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sono già presenti» con le seguenti: «o sono già presenti e portabili

ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.18

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.19

MARINELLO, DI BIAGIO

Precluso

*Al comma 1, capoverso «art. 132-ter», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad integrazione di quante già previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì ulteriori requisiti funzionali minimi della "scatola nera" o dei dispositivi analoghi, consistenti in misure idonee a garantire riservatezza autenticità e integrità dei dati, tramite individuazione di *standard* di resistenza meccanica, elettrica e ambientale».*

3.20

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;*

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

- *sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;*

- *sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*

3.21

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.22

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.23

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistralità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 3*;

b) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 7*.

3.24

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi tre periodi con i seguenti*: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistralità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 2 dell'articolo 3*;

- *sopprimere il comma 2 dell'articolo 7*.

3.25

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE, CALEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri

e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.26

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle provincie nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.27

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.28

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «non può essere inferiore» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

3.29

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a una percentuale determinata dall'IVASS» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione».

3.30

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.31

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.32

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «È facoltà dell'impresa di assicurazione di modulare il premio sulla base del comportamento osservato dall'assicurato sulla base dei parametri previsti dal contratto».

3.33

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet» inserire le seguenti: «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.34

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» con le seguenti: «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.35

PERRONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole: «delle dotazioni» con le seguenti: «dei meccanismi elettronici».

3.36

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: «I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo.

In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.37

SCALIA, CALEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto

per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.38

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.39

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa."

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.».

3.40

SCALIA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «11-bis», premettere le seguenti parole: «Salvo diverso patto contrattuale.».

3.41

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «11-bis», premettere le seguenti parole: «Salvo diverso patto contrattuale.».

3.42

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «11-bis», premettere le seguenti parole: «Salvo diverso patto contrattuale.».

3.43

BIGNAMI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», dopo le parole: «veicolo danneggiato», inserire le seguenti: «anche se l'importo della riparazione è superiore al valore del veicolo nel caso in cui l'assicurato non sia responsabile dell'incidente stradale.».

3.44

CALEO, SCALIA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», primo periodo, dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, ferma la libertà contrattuale.».

3.45

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», primo periodo, dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, ferma la libertà contrattuale.».

3.46 (testo 2)

FILIPPI, VALDINOSI

Accolto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili».

3.47

MANDELLI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.48

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sconto significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento».

3.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.

Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

3.0.2

FABBRI, VALDINOSI, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.

Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive mo-

difiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»).

Art. 4

4.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.2

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.3

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.4

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.5

PERRONE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «in valore assoluto», inserire le seguenti: «rispetto alla tariffa in vigore».

4.6

MANDELLI, PELINO, PERRONE, FUCSIA

Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», inserire le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.7

SCALIA

Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», inserire le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.8

DI BIAGIO

Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», inserire le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.10

MANDELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in percentuale», inserire le seguenti: «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata,».

4.11

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000".

1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale."».*

4.12 (testo 2)

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bisÈ fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."».

4.13

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo."».

Art. 5

5.1

DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.3

SCALIA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.4

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

5.5

DIVINA, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».

5.6

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";

2) dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito del-

la classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.7

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-*bis* le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.8

BARANI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-*bis* le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.9

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.10

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito non più favorevole della nona ovvero a quella media."».

5.12

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*."».

5.13

BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*."».

5.0.1

PERRONE, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

Art. 6**6.1**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-bis» e «3-ter».

6.3

PERRONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo premettere le seguenti parole: «Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta».

b) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4 (testo 2)

DI BIAGIO

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.5 (testo 2)

ASTORRE

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.6 (testo 2)

MANDELLI, PELINO

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», secondo periodo, dopo le parole: «avviso di ricevimento» inserire le seguenti: «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

6.9

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro

mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.10

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.11

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.12

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro

mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.13

GIROTTA, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.14

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.15

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BUCCARELLA, VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-quater», primo periodo, sostituire le parole: «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in

più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale» con le seguenti: «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-quater», primo periodo, sostituire le parole da: «già chiamati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.17

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-quater», primo periodo, sostituire le parole: «già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale», con le seguenti: «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.18

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-bis, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

"Art. 135-bis.

(Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile)

1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata 'Banca'.

2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

6.0.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti)*

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati "anagrafe testimoni" di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n.209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

Art. 7

7.1

DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7.2

MANDELLI, PELINO

Ritirato*Sopprimere il comma 2.*

7.3

DI BIAGIO

Precluso*Sopprimere il comma 2.*

7.4

ASTORRE, CALEO

Ritirato*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i contraenti residenti nelle province nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, le imprese applicano uno sconto di importo superiore a quello applicato a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito residente nelle province con frequenza sinistri e incidenza delle frodi inferiori alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'IVASS verifica l'applicazione degli sconti ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 3 della presente legge».

7.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Ritirato

*Al comma 2, sostituire le parole: «nelle regioni», con le seguenti: «nelle province» e le parole da: «l'IVASS» fino a: «allo stesso periodo» con le seguenti: «la misura dello sconto obbligatorio di cui al medesimo articolo 132-ter deve essere significativa rispetto alla base del prezzo della polizza altrimenti applicato e comunicato all'IVASS. Lo sconto è calcolato in funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato, e in misura tale da tale da commisurare la tariffa applicata all'assicurato residente nelle province a più alta sinistrosità a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».*

7.6

SCALIA, FABBRI

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni» con le seguenti: «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *sostituire le parole: «l'IVASS» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 132-ter, comma 2,»;*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente*

l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.7

SCALIA, FABBRI

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni», con le seguenti: «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *sostituire le parole: «l'IVASS» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione»;*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».*

7.8

PELINO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter,» fino a: «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale - CU - 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter,» fino a: «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale - CU - 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.10

SCALIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter,» fino a: «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale - CU - 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.11

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e collocato nella medesima classe di merito», inserire le seguenti: «a parità delle condizioni del territorio,».

7.12

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità».

7.0.1 (testo 2)

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di composizione dell'IVASS)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.";

c) al comma 13 le parole: ", su proposta del Governatore della Banca d'Italia e" sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico.";

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.";

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono. Entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.2

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantag-

gio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: *a)* durano in carica tre anni; *b)* possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; *c)* sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; *d)* non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato."».

Art. 8

8.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Monitoraggio*). - *1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assi-

curazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti .. rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *I.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *I.* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc

auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.7

DI BIAGIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*).-

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-re-

lazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo n. 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi ai consumi per le famiglie di operaie impiegati accertata"».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.9

CALEO, SCALIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 138», con il seguente:

«Art. 138. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).* - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato, dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata».

8.10

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 138», comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio della Repubblica» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere i commi da 2 a 5;*
- b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-ter. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire le parole: «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» con le seguenti: «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.14

ASTORRE, CALEO, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.15

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo le parole: «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.16

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, sopprimere la lettera e);*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale,*

incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.17

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, sopprimere la lettera e);*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».*

8.18

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente*: «4. Quando sussista un danno-biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.19

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole*: «non patrimoniale,» *con la seguente*: «biologico»;

b) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti*: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) *al comma 3, dopo le parole*: «obiettivamente accertati» *inserire le seguenti*: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente*: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.20 (testo 2)

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.21

PELINO

Respinto

All'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati», inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».*

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».*

8.22

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».*

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.»*

8.23

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.24

FABBRI, FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.25

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giu-

stizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.26

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.27

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.29

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).

8.31

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della percentuale» con le seguenti: «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma

4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le parole: «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le parole: «, fino al 30 per cento».

8.38

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere il comma 4.

8.39

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, al capoverso «Art. 138», al comma 4, sostituire lo parola: «conseguente» con lo seguente: «relativo».

8.40

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 4, sostituire la parola: «conseguente», con la seguente: «relativo».

8.41

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 4, sostituire la parola «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.42

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 4, sostituire la parola «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.43

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire, nella rubrica, le parole: «Danno non patrimoniale» con le seguenti: «Danno biologico».

8.44

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.45

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, capoverso «Art. 139», il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.»;

b) *al comma 3, capoverso «Art. 139», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.».*

8.46

PELINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, dopo le parole: «di natanti», inserire le seguenti: «o per sinistro sanitario».

8.47

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è pari a 759,91 euro» con le seguenti: «è pari a 1.460,46 euro».

8.48

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.50

PELINO

Respinto

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro», con le seguenti: «46,23 euro».

8.51

MATTEOLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.52

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.53

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.54

PELINO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.55

MATTEOLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.56

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un importo di 39,37 euro» con le seguenti: «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.57

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un importo di 39,37 euro» con le seguenti: «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.58

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «medico-legale» con le seguenti: «effettuato esclusivamente ad opera di specialista medico legale».

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a seguito di riscontro» sono inserite le seguenti: «ad opera di specialista»;

b) prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono inserite le seguenti: «clinicamente o»».

8.59

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.60

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.61

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.62

PELINO

Ritirato

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo», con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI, FISSORE

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola «accertamento» inserire le seguenti: «, esclusivamente ad opera di specialista,»;*

2) *sopprimere la parola: «strumentale».*

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «clinico strumentale» fino a: «strumentazioni» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente,

a) al medesimo capoverso, nel comma 3,

1) al primo periodo, sopprimere le parole: «, fino al 20 per cento»;

2) sopprimere l'ultimo periodo;

b) alla rubrica, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico».

8.66

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 20 per cento».

8.67

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;*

2) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.68

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere la parola «strumentale»;*

2) *alla rubrica sostituire le parole: «Danno non patrimoniale» con le seguenti: «Danno biologico».*

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo sostituire la parola: «, oggettivamente» con le seguenti: «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;*
 - b) *sopprimere le parole: «fino al 20 per cento»;*
 - c) *sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;*
 - d) *sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.72

PELINO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;*
 - b) *sopprimere le parole: «fino al 20 per cento»;*
 - c) *sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;*
 - d) *sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.73

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» e le parole: «fino al 20 per cento» e sostituire le parole: «non patrimoniale conseguente» con le seguenti: «biologico relativo».

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» e le parole: «fino al 20 per cento»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico» e la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*

8.75

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» e le seguenti parole: «fino al 20 per cento». Per l'effetto, sostituire le seguenti parole: «non patrimoniale» con le seguenti: «biologico» e la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.76

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.77

PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole: "i un natante", sono inserite le seguenti: "o per sinistro sanitario"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e azione diretta del danneggiato».

8.78

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: " clinicamente o"».

8.79

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato».

8.0.1

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1 Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-quater. - (*Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie*). - 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, or-

gani, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati in mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*. - (*Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie*). - 1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122.

Art. 142-*septies*. - (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie*). - 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riportata in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-octies. - (Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni). - 1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la pre-

ventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-*bis* del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

Art. 142-*nonies*. - (*Risarcimento integrale dei danni subiti*). - 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza).

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*. - (*Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie*). - 1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies*. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*. - (*Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie*). - 1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 nella legge 5 febbraio 1992, n.122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-*septies*. - (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessa-*

torie). - 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*. - (*Risarcimento integrale dei danni subiti*). - 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo"».

8.0.3

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 8-bis.**

(*Principio della libertà di scelta dell'assicurato*)

1. Dopo l'articolo 142-ter; del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti il seguente articolo:

«Art. 142-quater - (*Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie*). - 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

8.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.».

8.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.6

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Responsabilità civile della struttura sanitaria)

1. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del 13 settembre 2012, n.158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n.189, e successive modificazioni, dopo le parole: «conseguente all'attività», inserire le seguenti: «della struttura sanitaria, pubblica o privata, e».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, - n.209, è sostituito dal seguente:

«Art. 141. - *(Risarcimento del terzo trasportato)*. - 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».

Art. 9

9.1

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», sopprimere il comma 1.

9.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b), e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.3

FABBRI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.4

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.5

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo» alla fine del periodo con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo» alla fine del periodo con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.8

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «formano piena prova» con le seguenti: «possono fornire prova».

9.9

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «piena».

9.10

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei fatti a cui esse si riferiscono», inserire le seguenti: «solo nel caso

in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis» comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccedisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.12

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «salvo che la parte» fino a: «predetto dispositivo» con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccedisca in modo specifico e motivato il mancato o non corretto funzionamento del predetto dispositivo ovvero la manomissione».

9.13

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non alleggi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.15

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», con le seguenti: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.16

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.17

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispo-

sitivo» con le seguenti: «non allegli il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.18

FILIPPI, ASTORRE, VALDINOSI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il valore probatorio attribuito alle risultanze del dispositivo nei procedimenti civili ai sensi del primo periodo si estende anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi al medesimo incidente».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 145-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai provider di telematica assicurativa di cui al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal provider di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole «sono garantite» inserire le seguenti: «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.21

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, le parole: «provider di telematica assicurativa» sono sostituite con la parola: «provider», ovunque ricorrano.

9.22

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa» con le seguenti: «provider».

9.23

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I dati delle cosiddette "scatole nere", relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.24

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 4, sopprimere le parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.25

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 4 sopprimere le parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.26

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 4 sopprimere le parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.28

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.».

9.29

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga al divieto di cui al precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;*

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «periodo precedente» con le seguenti: «primo periodo».*

9.30

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.»

9.0.1

CONSIGLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione

dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano."».

9.0.2

DE PETRIS, GAMBARO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati" sono aggiunte le seguenti "nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito"».

Art. 10

10.1

CONSIGLIO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai com-

petenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.";

c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135"».

10.2

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del

valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di

demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.5

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "Il danneggiato può procedere" fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: "La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato".

"1-ter. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-bis, lettera b), del presente articolo».

10.6

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.7

CALEO, ASTORRE, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.8 (testo 2)

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia."».

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto in fine il seguente comma: "11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.11

CONSIGLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.12

MANDELLI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.13

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.14

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia"».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».

10.0.4

CASTALDI, PUGLIA, PETROCELLI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis**

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta)*. - 1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico», al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo».

11.2

CONSIGLIO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale; al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.»

11.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 149-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.».

11.4

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a recepimento dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE, si applica alle infrazioni già commesse e accertate, solamente per la specifica attività assicurativa, in stabilimento o in libera prestazione di servizi da parte delle impresa di assicurazioni degli Stati membri ospiti sul territorio dello Stato».

11.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 149-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resistito in giudizio al solo fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già sufficientemente dimostrate in sede documentale."».

11.0.2

MARAN, FABBRI, LANZILLOTTA, ROMANO, SUSTA, ALBANO, SCALIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 149-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resi-

stato in giudizio al fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già dimostrate in sede documentale."».

11.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 150-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 150-ter.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il

caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

"Art. 150-bis.1.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.5

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

11-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 156.

(Attività peritale)

1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente

titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato"».

11.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, la parola: «direttamente» è soppressa.

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTA, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di attività peritale)

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "direttamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 156-bis.

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.9

DE PETRIS, GAMBARO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere il seguente:

"Art. 156-bis.

(Istituzione di una commissione paritetica)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rap-

presentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 del Codice delle assicurazioni private"».

11.0.10 (testo 2)

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis*) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, GAMBARO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee";

b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) l'articolo 14 è abrogato"».

11.0.13

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

Art. 12

12.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-*quater*.

1-*ter*. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1."».

12.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale*). - 1. All'articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori".

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.3 (testo 4)

DI BIAGIO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo."

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

12.4

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «, a richiesta dell'assicurato, ».

12.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «, a richiesta dell'assicurato,».

Art. 13**13.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale*) 1. - La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

"e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti.

In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"».

13.2

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,» sono soppresse.

13.3

ANITORI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'offerta di».

13.4 (testo 3)

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO, DI BIAGIO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.».

13.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al periodo precedente integrano le condizioni generali delle polizze assicurative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

13.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle polizze assicurative già sottoscritte alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 14**14.1**

PERRONE

Accolto

Al comma 3 apportare le seguenti, modifiche:

a) *sostituire le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2016» con le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»:*

b) *sostituire la parola «2017» con le parole «dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».*

14.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "riscontro" sono aggiunte le seguenti: "ad opera di specialista";

2) dopo le parole: "da cui risulti" sono aggiunte le seguenti: "clanicamente o";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole "clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole «può richiedere» con le parole «richiede annualmente».

14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 15**15.1**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro» con le seguenti: «da 20.000 euro a 200.000 euro».

15.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 4 sostituire le parole: "sono devoluti", con le seguenti: "sono versati".

15.2

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 11 e 12 sono abrogati;
- b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Il Consiglio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati su rose di candidati proposti dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di attività produttive in base ai curricula inviati e a un ciclo di audizioni pubbliche. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza individuate tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti";

c) *al comma 14, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;*

d) *al comma 15, ottavo capoverso, le parole: «e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli» sono soppresse;*

e) *i commi 16, 17, 19 e 22 sono abrogati;*

f) *ai commi 18, 20, 21 e 23 le parole: «Direttorio integrato» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio»;*

g) *al comma 24 le parole: «Direttorio della Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio».*

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 16**16.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16. - *(Regime di investimento dei fondi pensione)*. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento de-

finiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-*bis*;

g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio"».

16.2 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b*).».

0a-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

b) *dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: "anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole: "del presente capo" inserire le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a0), a1) e b-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.3

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:* «0a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"»;

b) *al medesimo comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:* «b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.4

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"».

Al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale. Il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo o corico del datore di lavoro"».

16.5 (testo 2)

SACCONI, DI BIAGIO

Accolto

Al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"».

16.6 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

0a-bis) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole: "del presente capo", inserire le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere 0a) e 0a-bis) al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015,

all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.7

MARGIOTTA, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 8, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il conferimento al fondo si intende eseguito alla data del versamento effettivo delle somme, secondo le modalità previste dal regolamento del medesimo fondo. In caso di insolvenza del datore di lavoro o di sua sottoposizione a procedure concorsuali, la legittimazione all'esperimento di tutte le azioni ed iniziative per il recupero delle somme trattenute e non versate dal datore di lavoro, spetta esclusivamente al lavoratore o all'aderente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12. Il regolamento del fondo può prevedere, con indicazione del relativo costo, la delega al gestore del fondo medesimo delle attività di cui al periodo precedente"».

16.8

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «4.», primo periodo, sopprimere le parole: «, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi,».

16.9 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «4.», primo periodo:*

1) sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi»;

2) sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole: "del presente capo", inserire le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.10

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «4.», dopo le parole: «per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi», inserire le seguenti: «o 12 mesi nel caso di coniuge, figli o altri familiari a carico.».

16.11

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «4.», secondo periodo, dopo le parole: «massimo di dieci anni», aggiungere le seguenti: «,ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14».

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.13

ASTORRE

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 14, comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato nelle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo, comma 4, dell'articolo 11"».

16.14

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del comma 4 dell'articolo 11 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

16.15

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.16

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.17

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della po-

sizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.18

SACCONI, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni, ivi compresi quelli che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

16.19 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. In relazione ai periodi di paga decorrenti dallo gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere ai revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e di conferire l'intero importo del TFR versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-bis,

al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*»,

b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.20

BONFRISCO, PERRONE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni, », inserire le seguenti: «anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, ».

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

*«c-*bis*. Individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari».*

16.21

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative»;*

b) *sostituire le parole: «esperti della» con le seguenti: «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;*

c) *alla lettera b) sopprimere le parole: «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» e sopprimere le parole: «delle categorie dei lavoratori interessati»;*

d) *alla lettera c) sostituire le parole: «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» con le seguenti: «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».*

16.22

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le seguenti: «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;*

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) individuazione, sentite la COVIP e l'Autorità nazionale anti-corruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».*

16.23

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le seguenti: «individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 2, lettera b); sostituire le parole: «nonché dei regimi gestionali» con le seguenti: «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari.».

16.25 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse.»

Conseguentemente:

a) *All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.26

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti.»

16.28

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 pubblicano sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.29

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il tavolo di cui al comma 2 termina i propri lavori entro un anno dalla sua prima convocazione. Il lavoro svolto dal tavolo di consultazione e le risultanze prodotte, sono inviate dal Ministro del Lavoro e delle politiche

sociali al Parlamento e alla Commissione di cui al all'articolo 24, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini dell'individuazione di eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni».

16.0.1 (testo 2)

MUCCHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e promuovere una maggiore concorrenza tra le forme di previdenza complementare, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è data facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza "IntegraINPS" istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicazione dell'articolo 2117 c.c. nell'osservanza dei seguenti principi: *a)* criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione; *b)* rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché la destinazione all'erogazione delle prestazioni agli aderenti dal cui fine non può essere distratto; *c)* flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 decreto legislativo 252/2005; *d)* alla contribuzione destinata ad "IntegraINPS" si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali; *e)* applicazione della

disciplina propria delle forma di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo;

3. Il finanziamento delle forma di previdenza "IntegraINPS" è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005;

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c) del presente articolo, è ammesso il versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento;

5. "IntegraINPS" garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11 decreto legislativo 252/2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 252/2005. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni;

7. All'attuazione del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.».

16.0.2 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinate sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS."

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) *All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.0.3

BONFRISCO, BRUNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Liberalizzazione della scelta di versamento contributivo per i professionisti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma rimanendo l'obbligatoria iscrizione ad una forma di previdenza complementare, i soggetti iscritti in appositi albi professionali e che svolgono la libera professione con continuità ed esclusività, hanno facoltà di scegliere l'ente previdenziale cui devolvere i propri contributi ai fini della percezione della relativa pensione.

2. Entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno previste, tramite Regolamento di attuazione, modalità e tempistiche, con appositi moduli, per la richiesta di iscrizione all'ente previdenziale per il versamento ed il pagamento dei relativi contributi.

3. Tramite il Regolamento di attuazione verrà, altresì, stabilito dai relativi ordini di appartenenza il procedimento sanzionatorio, con la previsione di consequenziali sanzioni in caso di mancata iscrizione e mancato versamento dei contributi previdenziali. Sono in ogni caso vietate forme di contribuzione forfettarie non commisurate al reddito effettivamente prodotto.

4. Le sanzioni sono irrogate dagli ordini di appartenenza a seguito di procedimento disciplinare fino alla cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza nei casi più gravi di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi per un periodo di 3 anni, salvo, in quest'ultima ipotesi, comprovati gravi motivi che abbiano reso inesigibile la prestazione contributiva.

5. Ai professionisti iscritti ad albi si applica normativa contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45. Ad essi, anche ove non abbiano maturato diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sono, o sono stati, iscritti, in alternativa alla ricongiunzione, spetta il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.4

SACCONI, DI BIAGIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di aumentare l'efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli,

anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non auto sufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro 3 mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui decreto legislativo n. 252/2005 in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, legge 400/1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate nonché un adeguato regime sanzionatorio. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo, acquisito anche in comando da altre pubbliche amministrazioni, e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al secondo periodo.»

16.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi

già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.7

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 31, comma 2, primo periodo dopo le parole: "applicati dall'utilizzatore" sono inserite le seguenti: "in conformità alla disciplina di cui all'articolo 23, comma 2"».

16.0.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" sono inserite le seguenti: "assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di lavoratori"».

16.0.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 23 comma 2, nonché"».

16.0.10

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato" sono sostituite dalle seguenti: "La stipulazione di nuovi contratti di somministrazione di lavoro è vietata" e alla lettera *b*): dopo le parole, "di lavoratori assenti" inserire le seguenti: "per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,"».

16.0.11

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 33, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"*g*) il corrispettivo pattuito tra somministratore ed utilizzatore con specifica indicazione dei termini di pagamento".

2) Al decreto legislativo n. 81/2015, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.*(Obblighi dell'utilizzatore)*

1. Quando il credito sia fondato sul corrispettivo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *g*), il Giudice autorizza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642, comma 1, c.p.c."».

16.0.12

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 67, terzo comma, lettera *f*), dopo le parole "anche non subordinati, del fallito" inserire le seguenti: ", ivi compresi quelli derivanti di attività di lavoro in somministrazione, in caso di fallimento dell'utilizzatore;"».

16.0.13

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

All'articolo 2777 del codice civile, al secondo comma, lettera a) dopo "numero 1", sono aggiunte le parole: "nonché i crediti di cui all'articolo 2751-bis 5-ter c.c."».

16.0.14

FABBRI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 1, anche al fine di ridurre i tempi di versamento a capitale sociale da parte dei lavoratori delle somme concernenti la NASpI».

Art. 18

18.1

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare"».

18.2

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta," sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.3

LANZILLOTTA, ORELLANA, SCALIA

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati» *con le seguenti:* «le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque

rese noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate».

18.4

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole: «e ogni altro onere comunque denominato»;*
- b) *sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative»;*
- c) *sostituire la parola: «commisurati» con la seguente: «commisurate»;*
- d) *sostituire le parole: «resi note» con le seguenti: «rese note»;*
- e) *sostituire la parola: «comunicati» con la seguente: «comunicate».*

18.5

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Assorbito

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e ogni altro onere comunque denominato relativi» con la seguente: «relative» e sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «al costo sostenuto dall'operatore per dismettere la linea telefonica o per trasferire il servizio».

18.6

FISSORE

Assorbito

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono commisurati al valore del contratto» con le seguenti: «devono essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti dall'operatore».

18.7

MARGIOTTA

Assorbito

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.8

BARANI

Assorbito

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.9

CROSIO, CONSIGLIO

Assorbito

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.10

PELINO

Assorbito

Al comma 1 , lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto», con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.11

BONFRISCO, PERRONE

Assorbito

Al comma 1 , lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.12

PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «3-bis» sostituire la parola: «contratto» ovunque ricorra, con le seguenti: «canone di abbonamento o contratto di servizio»;

b) al capoverso «3-ter» sostituire la parola: «contratto» con le seguenti: «canone di abbonamento o contratto di servizio».

18.13

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».

18.14

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «le medesime» con la seguente: «analoghe».

18.15

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche».

18.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori ed utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore».

18.17

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla

conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.19

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ove» con le seguenti: «anche nel caso in cui».

18.20

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, dopo le parole: «offerte promozionali,» inserire le seguenti: «aventi ad oggetto sia la fornitura di servizi che di beni,».

18.21

SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.22

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.23

CARIDI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta» con le seguenti: «e nessun costo è addebitato agli utenti, salvo il caso di offerte che prevedano la cessione in omaggio di beni o sconti superiori al 50 per cento del valore dell'abbonamento».

18.24

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole da: «e comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.25

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola «residua».

18.26

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola: «residua».

18.27

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola: «residua».

18.28

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola «residua».

18.29

PELINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola «residua».

18.30

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.».

18.31

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-quater», aggiungere il seguente:

«3-quinquies. È fatto divieto assoluto ai soggetti gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di addebitare al consumatore spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche», inserire le seguenti: «e delle spese di spedizione delle bollette o delle fatture agli utenti».

18.32

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-quater», aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radio-mobile terrestre di comunicazione in modalità *tethering/hotspot* Wi-Fi rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete *internet*».

18.33

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.35

BARANI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.36

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37

PELINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.38

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.39 (testo 3)

FISSORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00" con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00"».

18.40 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

18.41

MARINELLO, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle manifestazioni sportive suddivise in più eventi o svolte in giornate diverse, i fornitori di servizi radiotelevisivi a pagamento sono tenuti a fornire a richiesta degli utenti non abbonati i singoli eventi o le singole giornate, ad un costo non superiore al triplo del prezzo risultante dal costo dell'intero pacchetto, diviso il numero degli eventi o delle giornate».

18.0.1

CROSIO, CONSIGLIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Abolizione della tassa di concessione governativa
sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)*

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19

19.1

RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2

CARIDI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Al solo fine di censire i soggetti diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, è istituito apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, con riferimento all'attività prevalente svolta, in base ai quali i soggetti di cui al primo periodo sono obbligati a richiedere l'iscrizione all'apposito registro».

19.3 (testo 3)

DI BIAGIO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il "Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione". Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati.».

19.4

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

19.5

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,».

19.6

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,» con le seguenti: «qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997,».

19.7

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi voce e dati» con le seguenti: «servizi voce e/o dati».

19.0.100/1 (testo 2)

DI BIAGIO, ASTORRE

Accolto

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, alla lettera a), capoverso «2.», dopo le parole: «Qualora un soggetto» inserire le seguenti: «così come definito al comma 1».

19.0.100/2

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire la parola: «delocalizzare» con la seguente: «spostare».

19.0.100/3

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere le parole: «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «6», nel primo periodo sostituire la parola «10.000» con la seguente: «20.000»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «le parole» sino alla fine del comma con le seguenti: «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/4

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere le parole: «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «le parole» sino alla fine del comma con le seguenti: «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/5

BARANI, AMORUSO

Respinto

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, sopprimere il capoverso lettera a).

19.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni."

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli artt. 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione."

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente."

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paesi esteri" sono sostituite con "Paesi che non siano membri dell'Unione Europea" e la parola "aziende" con "soggetti".

4. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole "Paese estero" sono sostituite con "Paese che non sia membro dell'Unione europea.».

Art. 20

20.1

BLUNDO

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25% del fatturato" con le seguenti: "20% del fatturato"».

20.2

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «una posizione dominante», inserire le seguenti: «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,».

20.3

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1 capoverso «2-bis», sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) servizi media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.4

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, VALDINOSI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera d), sostituire le parole: «televisivi, on line o telefonici» con le seguenti: «media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-bis.1. L'Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l'Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d'autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

20.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-bis.1. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis e a tutela dei piccoli distributori operanti sul territorio nazionale, la SIAE è tenuta a sottoscrivere, ove richiesto dal distributore, un accordo contenente idoneo mandato e una remunerazione per il servizio non superiore al 2 per cento, secondo i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000 e successive modificazioni, tramite il quale è autorizzata ad incassare dagli esercenti la quota di proventi cinematografici da versare al distributore. In caso di mancato incasso la SIAE rilascerà al distributore una

dichiarazione specifica sulla base della quale l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti.».

20.0.1 (testo 2)

TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radio televisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il punto 11) lettera b) comma 6, è sostituito con il seguente:

"11) può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radio-televisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

20.0.2

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

20.0.3

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione delle apparecchiature elettroniche).

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti *software* non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti *web*, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 1 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.».

20.0.4

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2".».

20.0.5

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 1, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera b), le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni,

licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "d-sexies) le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.";

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dal decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica."

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.6

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "I commi 1 e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa»

Art. 21**21.1**

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n.259 del 2003, dopo le parole: "identificati prima dell'attivazione del servizio" eliminare le seguenti: "al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.)"».

Art. 22**22.100**

I RELATORI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita. Gli eventuali costi di emissione dei biglietti elettronici di cui al presente comma non possono in nessun caso eccedere lo 0,5 per cento dell'intero costo del biglietto»

22.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita».

22.3

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quinquies. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.4

DEL BARBA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quinquies. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.5 (testo 2)

DEL BARBA, LANZILLOTTA, VALDINOSI, DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni

1-quinquies. Alle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis non si applicano l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.6 (testo 2)

BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti sono eliminati.

1-ter. I costi relativi alla diffusione della moneta elettronica sono posti a carico degli istituti di credito.

1-quater. Per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS, siano essi titolari d'impresa o professionisti, i cui incassi, derivanti da operazioni effettuate con moneta elettronica, superano quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti, sono introdotti sgravi fiscali.

1-quinquies. Le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2016 sono personalizzate con foto tessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità.

1-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

22.7

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2016, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

22.8

AMORUSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.9

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico sono disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.10

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.11

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366».

22.12

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n.145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.13

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n.145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.14

FISSORE

Accolto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condi-

zioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima».

22.0.1

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per favorire le erogazioni liberali tramite credito telefonico)

1. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1.

3. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni».

22.0.2

PANIZZA, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(IVA telematica)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - *(Acquisti di servizi per via telematica)*. - 1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario. "».

22.0.3

DI BIAGIO, FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge
31 dicembre 1998, n.476)*

1. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3".

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-*sexies*, aggiungere il seguente:

«27-*septies*. Le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155, è aggiunta la seguente lettera:

"m-ter) attività riservate agli Enti Autorizzati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476"».

Conseguentemente all'articolo 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: «Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n.476».

Art. 23**23.1 (testo 4)**

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo»

23.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Godimento di un immobile nell'ambito di un rapporto

societario di assegnazione)

1. Dopo l'articolo 659 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 659-bis.*(Rapporto di assegnazione in godimento)*

Se il godimento di un immobile si instaura nell'ambito di un rapporto societario di assegnazione disciplinato dal titolo VI del libro V del codice civile, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il rapporto societario viene a cessare per qualsiasi causa.

Nel caso di cessazione del rapporto societario prevista dagli articoli 2531 e 2533 del codice civile, la procedibilità dell'intimazione della licenza e dello sfratto è subordinata alla condizione che il socio non abbia proposto l'opposizione avverso la deliberazione di esclusione entro il termine di legge per l'impugnazione"».

Art. 24**24.0.1**

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.*(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)*

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

24.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Canone di abbonamento speciale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;

e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-bis con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 203,70.

2. Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori. Gli esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4. Nel canone di cui ai commi 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 saranno percentualmente commisurati all'annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.».

24.0.3

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi operanti in edifici separati)

1. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.».

24.0.4

FISSORE, DI BIAGIO, VALDINOSI, CASTALDI, FABBRI, ORELLANA, ASTORRE, COLLINA, SCALIA, FUCSIA, PERRONE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazio-

ne dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione."».

24.0.5

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

"CAPO II-*bis*.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE
E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete *internet*, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "*device*": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che

aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "*marketplace*": spazio virtuale sulla rete *internet* dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "*web banner*": messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di *file*, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione *internet* richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e *software* di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketplace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-quater.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un *web banner* riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del *web banner* nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-quinquies.

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una *password* univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-sexies.

(Diritto di recesso)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferi-

mento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice."».

Art. 25

25.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «a decorrere dal 10 giugno 2017»;

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"»;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis, sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

25.2

PELINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.3

SCALIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.4

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.5

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, «2017» con «2016», e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"».

25.6

PELINO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.7

SCALIA

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «la decorrere dal 10 giugno 2016».

25.8

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.9

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 giugno 2017» con le seguenti: «10 giugno 2016».

25.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «2017» con lo seguente: «2016».

25.11

CARIDI

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2016».

25.12

PELINO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

25.13

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

25.14

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

25.15

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "fino a 20 kg" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 10 kg";

b) dopo la lettera c) inserire il seguente periodo: "L'Autorità nazionale di regolamentazione può innalzare il limite di cui alla lettera b) del presente comma fino a 20 kg"».

25.16

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, individuato dall'Autorità per le Garanzie e la comunicazione, ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro

effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità"».

25.17

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come riformulato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito in legge 22 maggio 2010, n.73, sopprimere il numero 16)».

25.0.1

MUCCHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure tariffarie postali a tutela dei cittadini nel campo medico-scientifico)

1. Al fine di assicurare la tutela dei cittadini, anche in campo sanitario e della ricerca scientifica relativa a gravi patologie, al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, e successive modificazioni, dopo le parole: "la promozione di attività di ricerca oncologica" sono aggiunte le seguenti: ", le fondazioni senza scopo di lucro aventi per oggetto statutario, da più di vent'anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca medico-scientifica finalizzata alla cura delle patologie neuromuscolari e delle malattie genetiche"».

Art. 26

26.1

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 27 a 31.

26.2

CARIDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.3

MANASSERO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Norme per aumentare l'efficienza nel mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas)

1. I soggetti obbligati a svolgere in un ambito territoriale il servizio di fornitura di energia elettrica o gas per i clienti in regime di tutela possono recedere da tale obbligo previo preavviso non inferiore a un anno. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità del preavviso nonché le procedure, su basi competitive, per l'assegnazione del servizio ad altro operatore dotato di adeguati requisiti di affidabilità tecnica ed economica».

26.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» con le seguenti: «30 aprile 2019».

26.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

26.6

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le parole: «1° gennaio 2020».

26.7

CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *c*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Art. 27

27.1

MANASSERO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27.

(Norme per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottantaggiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) i prezzi di riferimento dell'energia elettrica del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, applicati ai clienti finali civili e alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, siano periodicamente determinati dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base di criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui alla lettera *a*), attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui almeno la fornitura a prezzo fisso annuale e la fornitura esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dal prezzo dell'energia, nonché, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, della componente di prezzo di commercializzazione e vendita del mercato tutelato. La stessa

Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

27.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».*

27.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017», con le seguenti: «30 aprile 2019».

27.4

PERRONE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

27.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020».

27.6

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020».

27.7

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° gennaio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.8

SCALIA

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» con le seguenti: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione

con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.9

DI BIAGIO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.0.1

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«27-bis.

(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

27.0.2

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela, salvo esplicita rinuncia in forma scritta».

27.0.3

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela».

Art. 28**28.100/1**

SCALIA

Precluso

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» con le seguenti: «da

parte del Gruppo GSE, attraverso gli strumenti e le funzioni già esistenti a servizio del mercato e dei consumatori».

28.100/2 (testo 2)

SCALIA

Accolto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» con le seguenti: «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100/3

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.»

28.100/4

MUCCHETTI

Ritirato

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

28.100/5

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

28.100/6 (testo 3)

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.».

28.100/7

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola «periodicamente» con la seguente: «mensilmente».

28.100/8 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

Accolto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.»

28.100/9

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.100/10

GIROTTO, CASTALDI

Ritirato

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 3 sopprimere le parole: «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,».

28.100 (testo corretto)

I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono

rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

28.1

MANASSERO, ABBADO, FISSORE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Norme per superare la natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela e per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio del gas)

1. Al fine del progressivo superamento della natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 applicati ai clienti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di consentire all'Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di operare nei mercati all'ingrosso, nazionali ed internazionali di gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) l'Acquirente Unico Spa offra ai soggetti che svolgono il servizio di vendita per i clienti di cui al comma 1 forniture di gas a prezzi definiti secondo criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) ai soggetti che svolgono il servizio di commercializzazione e vendita ai clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, sia riconosciuto un corrispettivo determinato in misura tale da garantire la coper-

tura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

c) i prezzi per i clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, siano periodicamente determinati dalla stessa società sulla base dei prezzi di cui alla lettera a) e del corrispettivo di cui alla lettera b);

d) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui al comma 1, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui la fornitura a prezzo fisso annuale.

3. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dalla componente approvvigionamento. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

28.2 (testo 2)

SCALIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte di Acquirente Unico S.p.A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Con il provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

28.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dal provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di cui al successivo comma 3»;*

d) *al comma 2, dopo le parole: «50.000 clienti», inserire le seguenti: «per ciascun settore»;*

e) *al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3» con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, comprese campagne informative.».*

28.4

FISSORE, SCALIA, ASTORRE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni dall'emanazione della delibera di cui al comma 3,» e dopo le parole: «50.000 clienti» inserire le seguenti: «per ciascun settore.».

28.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016»;*

b) *dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «È altresì istituito, presso lo Sportello per il consumatore di energia dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in collaborazione con l'Acquirente Unico S.p.a, un numero verde dedicato alle richieste di informazioni degli utenti sulle offerte contenute nel portale informatico».*

28.6

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016», con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *sostituire le parole: «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione», con le seguenti: «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori a 50.000 metri cubi/anno per il mercato del gas naturale».*

28.7

PERRONE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.8

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento».

28.9

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.».

28.10

SCALIA, ASTORRE, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del portale informatico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può avvalersi di Acquirente Unico Spa, che per la funzionalità dello stesso fornisce un indicatore di prezzo rappresentativo dell'andamento dei mercati utilizzabile dai consumatori come riferimento congruo per valutare le offerte presenti sul portale.»

28.11

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

28.12

FISSORE

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Autorità garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico con esclusive funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse, anche istituzionali.»

28.13

PERRONE

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «maggiormente» con le seguenti: «comparativamente più».

28.14

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016», con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.15

PERRONE

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» con le seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.16

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» con le seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui al comma 3».

28.17

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con più di 50.000 clienti».

28.18

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con la parola: «mensilmente».

28.19

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e inviate agli utenti assieme alla bolletta».

28.20

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

28.21

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.22

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,» .

28.23

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica o gas devono indicare la composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora».

28.24

SCALIA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

28.25

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3» con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi».

28.26

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3», con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1».

28.0.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.».

Art. 29**29.1**

MANASSERO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

*(Norme per aumentare la trasparenza
degli approvvigionamenti di Acquirente Unico Spa)*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività di Acquirente Unico Spa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di costituire nell'ambito della predetta società un Comitato per la trasparenza degli approvvigionamenti, preposto alla vigilanza delle strategie di acquisto, partecipato da rappresentanti dei citati Ministri, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle Associazioni di rappresentanza dei clienti in regime di tutela; ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso».

29.2

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della riduzione» con le seguenti: «In attesa della riforma complessiva del sistema delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche ai fini della riduzione».

29.3

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura di energia elettrica e gas e alla quantità di gas serra emessi per chilowattora»

29.4

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

29.5 (testo 2)

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.».

29.6

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

29.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, adotta le misure necessarie al fine di eliminare l'addebito al consumatore di spese o contributi di qualsiasi natura, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure finalizzate alla riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas».

29.8

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la partecipazione dei gruppi di acquisto al mercato, nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, Acquirente Unico Spa effettua in modo trasparente e secondo meccanismi di mercato, sulla base delle modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la selezione delle offerte commerciali ai fini della stipula di contratti di fornitura tra i gruppi di acquisto e gli operatori.».

29.0.1

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Spese di fatturazione)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta.».

Art. 30**30.100/1**

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole da «il completamento» a «di switching» con le seguenti: «il rispetto delle tempistiche di switching, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche»;*

2) *alla lettera c), sostituire le parole da «il completamento» a «e conguaglio» con le seguenti: «il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti volti a garantire tali tempistiche».*

30.100/2 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

Accolto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE» con le seguenti: «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE»

30.100/3

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

30.100/4

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da «il Ministro dello sviluppo economico», alla fine del comma, con le seguenti: «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.»;

3) *al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2», inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».*

30.100/5

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 2, nel primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.».

30.100/6

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da «Qualora su almeno uno degli indicatori» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo.»

30.100/7

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale

ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1° gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento.»

30.100/8

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro nove mesi»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole da: «secondo meccanismi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d'asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio di maggior tutela».*

30.100/9

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;

b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;

c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;

d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;

e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».

30.100/10

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», nel comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 26 e 27», con le seguenti: «di cui all'articolo 26».

30.100/11

SCALIA

Accolto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Al fine di semplificare le modalità di cambio fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro".»

30.100/12

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali.»

30.100/13

GALIMBERTI, PELINO

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/14

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/15

GAMBARO, FISSORE

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/16

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/17

PELINO, MANDELLI

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100

I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 26 e 27 secondo le modalità indicate con provvedimento dell'

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

30.1

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Norme per favorire la focalizzazione delle attività di Acquirente Unico Spa)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di scorporare dall'Acquirente Unico Spa le attività inerenti il Servizio Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n.129, lo Sportello del consumatore e il Servizio di conciliazione; tali attività sono allocate nell'ambito del gruppo del Gestore servizi energetici Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

30.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «Entro il 30 aprile 2017».

Conseguentemente,

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate, per ciascun mercato di riferimento, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto di cui al comma 1, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di informazione nazionale in materia di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e di piena apertura

al mercato. Il programma di cui al presente comma, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. La campagna di informazione è avviata entro i 60 giorni successivi all'approvazione del programma di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.3

CONSIGLIO

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» con le seguenti: «30 ottobre 2016»;*

2) *al comma 1, lettera b) prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», premettere le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

3) *al comma 1, lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

4) *al comma 1, lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

5) *al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mer-*

cato di riferimento» *con le seguenti*: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento» ;

6) *sopprimere il comma 4.*

30.4

PELINO

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole*: «30 aprile 2017», *con le seguenti*: «30 ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera b), anteporre le seguenti parole*: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera c), anteporre le seguenti parole*: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera e), anteporre le seguenti parole*: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole*: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

6) *al comma 2, sostituire le parole*: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», *con le seguenti*: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento» ;

7) *sopprimere il comma 4.*

30.5

SCALIA

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016».*

2) *Al comma 1, lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».*

3) *Al comma 1, lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».*

4) *Al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,*

5) *Al comma 2, eliminare le parole: «ai fini della cassazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun, mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.6

BARANI

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016».*

2) *al comma 1, lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,*

3) *al comma 1, lettera c), prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

4) *al comma 1, lettera e), prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.7

PELINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «aprile 2017», *con le seguenti:* «ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera b), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera c), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera e), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi

successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.8

VALDINOSI, ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016»;*

2) *al comma 1 lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

3) *al comma 1 lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti» necessari a garantire»;*

4) *al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling»; inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

5) *al comma 2, eliminare le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria, dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.9

DI BIAGIO

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 lettera b), prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

2) *al comma 1 lettera c), prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1 lettera e), prima delle parole:* «l'implementazione del brand unbundling», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

5) *al comma 2, le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *sono sostituite le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE».

30.11

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) alla tutela del disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori».

30.12

SCALIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico» e dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

30.13

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dei prezzi dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura dei mercati».

30.14

FISSORE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «fino al completo raggiungimento dell'obiettivo per ciascun mercato di riferimento. In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia

elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al presente comma».

30.15

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi».

30.16

PERRONE

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

30.17

FISSORE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 2. In assenza dell'emanazione del decreto le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono sospese fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del comma 1 del presente articolo.»

30.18

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

- a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;
- b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;
- c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;
- d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;
- e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».

30.19

PELINO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «che favoriscano la concorrenza e», con le seguenti: «concorrenziali che assicurino».

30.20

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per i clienti che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero la fornitura di energia elettrica e di gas continua ad essere in ogni caso erogata dal venditore con cui il cliente ha un contratto in essere alla data del 31 dicembre 2017.

3-ter. Per un periodo di due anni successivi alla cessazione del regime di maggior tutela, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico dovrà prevedere l'obbligo per i venditori di cui al comma 3-bis di effettuare, ai clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero, un'offerta calcolata sulla base delle quotazioni che si registrano sulle piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine, includendo altresì i costi di commercializzazione.

3-quater. Al fine di ridurre il costo per i consumatori di energia elettrica e di gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico prevede il rafforzamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della morosità, tra cui l'introduzione della possibilità di subordinare il passaggio al nuovo venditore alla condizione che il cliente uscente abbia corrisposto al venditore pregresso gli importi dovuti per forniture già usufruite.

3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico provvede altresì a dare attuazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, alla creazione della banca dati dei clienti inadempienti per i pagamenti delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale».

30.0.1

SCALIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali».

Art. 31**31.1**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2 (testo 2)

MANASSERO, MUCCHETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Norme per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema

idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché; nei tempi minimi tecnicamente necessari:

a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n.129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;

b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo;

c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;

d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;

e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

31.3

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti: «al Ministro dello sviluppo economico che riferisce al Parlamento.».

Art. 32

32.1

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato», inserire le seguenti: «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

32.2

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» inserire le seguenti: «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale.».

32.3

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.».

32.4

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas».

32.5

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:

- a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;
- b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;
- c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.

Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con le seguente: «Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.6 (testo 2)

SCALIA

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il Consumatore gestito da Acquirente Unico S.p.A. accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.»

32.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta a pubblicare le informazioni di cui al comma 1, sul proprio sito *web*, su supporto durevole nel caso in cui sia specificatamente richiesto dal cliente finale e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari».

32.8

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di garantire la trasparenza nella fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell'articolo 2934 del codice civile e del numero 4) del comma 1 dell'articolo 2948 del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di 5 anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.0.1

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.2

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

32.0.3

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.4

CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna».

32.0.5 (testo 4)

PELINO, D'ALI', FABBRI, PERRONE, CARIDI, GIROTTO, CASTALDI, SCALIA, VALDINOSI, FUCKSIA, DI BIAGIO, ASTORRE, GALIMBERTI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua)

1. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.».

32.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.7

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, CIOFFI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in misure di fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione di acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo di acqua potabile riferito alla singola utenza accessibile».

Art. 33**33.1**

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati» inserire le seguenti: «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».

33.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

33.3

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «e attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.4

PERRONE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.5

PERRONE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione delle spese», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni.».

33.6

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO, GIACOBBE

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni.».

33.7 (testo 2)

FISSORE, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Accolto

Al comma 2, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "se del caso".

33.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale.».

33.9

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

33.10

LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

*2-ter. Al fine di superare la condizione di precarietà energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».*

33.0.100/1

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli

superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.».

33.0.100/2

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

33.0.100/3

PELINO, MANDELLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-bis. Nei contratti di cui al comma 1 l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell'utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera e) e 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell'utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-*ter*. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-*quater*. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma 1-*ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-*quinqies*. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-*sexies*. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.».

33.0.100/4

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, sostituire le parole «di rilevante importo» con le seguenti: «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

33.0.100/5

DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «reali» con la seguente: «effettivi»;*

b) al comma 2 sostituire la parola «reali» con la seguente: «effettivi» e dopo le parole «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» aggiungere le seguenti: «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».

33.0.100/6

PERRONE

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «l'Autorità stessa adottata» inserire le seguenti: «con il medesimo provvedimento ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali» con le seguenti: «senza interessi»;

c) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause, stabilite dall'Autorità con il medesimo provvedimento di cui al precedente periodo, riconducibili al cliente finale.»;

d) al comma 2, dopo le parole «l'Autorità definisce» inserire le seguenti: «, entro il termine di cui al comma 1,»;

e) al comma 3, dopo le parole «l'Autorità individua» inserire le seguenti: «, entro il termine di cui al comma 1,».

33.0.100/7

RUVOLO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, le parole: «di energia elettrica e gas» sono sostituite dalle seguenti: «energia elettrica, gas e servizio idrico».

33.0.100/8

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola «rateizzazione» inserire la seguente: «annuale».

33.0.100/9

PELINO, MANDELLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

33.0.100/10

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/11

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del

cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.»

33.0.100/12

PELINO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».*

33.0.100/13

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

33.0.100/14

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».

33.0.100/15

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

33.0.100/16

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/17

PELINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «non».

33.0.100/18

GIROTTO, CASTALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «non sussiste» con le seguenti: «sussiste anche».

33.0.100/19

PELINO, D'ALI'

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole «cause» inserire la seguente: «dolose».

33.0.100/20

PELINO, MANDELLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori.».

33.0.100/21

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi».

33.0.100/22

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alla previsione di in-

dennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

33.0.100/23

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data d'avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

33.0.100/24

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-bis».

33.0.100/25

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-bis».

33.0.100/26

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-bis».

33.0.100/27

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», al comma 3, dopo le parole: «l'accessibilità» inserire le seguenti: «ai clienti finali» e aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».

33.0.100/28

FABBRI

Ritirato

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas ricevuti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, il pagamento delle somme pretese è sospeso fino al completamento delle verifiche della legittimità delle condotte degli operatori da parte delle autorità competenti. La sospensione dei pagamenti si applica anche nei rapporti contrattuali tra distributore di rete e fornitore.»

33.0.100/29

PELINO, D'ALI'

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua avvengano sempre a regime con il sistema di misura a contatore e contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, assicurando altresì che i contatori siano installati ed accessibili e che la loro lettura sia tecnicamente possibile.»

33.0.100/30

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'andamento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, online o presso determinati punti vendita.»

33.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Tavolo Maxi Bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.

3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

33.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.**

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PICCOLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.3

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), viene disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. La parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri di cui al comma 1, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può in nessun caso superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo».

33.0.5

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riconoscimento di specifiche aree svantaggiate)

1. Al fine di attuare precise politiche di sostegno e favorire la concorrenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, riconosce agli enti territoriali di area vasta con territorio, interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, particolari agevolazioni in materia di tariffe elettriche, da attuarsi anche attraverso una diminuzione dell'incidenza fiscale relativa alle tariffe medesime».

33.0.6

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Deleghe al Governo per la revisione dell'incidenza fiscale nel settore energetico)

1. Al fine del favorire adeguate condizioni di competitività del settore produttivo nazionale, il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più decreti volti alla riduzione della tassazione sulla tariffa elettrica e del costo finale dell'energia per le imprese».

Art. 34

34.1 (testo 2)

MUCCHETTI

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2016», con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.2

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I requisiti per l'inclusione all'elenco di cui al presente articolo devono includere il rispetto delle norme che regolano gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge».

34.3 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.4 (testo 2)

SCALIA

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore».

34.6 (testo 2)

LANZILLOTTA, COLLINA

Accolto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. L'accesso ai sistemi di cui al comma precedente da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del precedente comma e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati allo stesso comma 1, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno"».

34.7

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di creare i presupposti per l'attuazione del regime di libero mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "possono avere accesso" sono inserite le seguenti: ", in un quadro di reciprocità,"».

34.8

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: "dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico"».

34.100

I RELATORI

Accolto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.200 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi, dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.».

34.0.100/100

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «3-ter», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi.»;

b) al comma 1, capoverso «3-ter», terzo periodo, sostituire le parole: «Le modalità di cui al periodo precedente» con le seguenti: «Le modalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «quattro anni».

34.0.100/1

DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-bis», dopo le parole: «il GSE riscontri la non corrispondenza» inserire la seguente: «sostanziale».

34.0.100/2

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sopprimere il capoverso «3-quater».

34.0.100/3

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «agli impianti di potenza» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

34.0.100/4BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO,
BATTISTA, PANIZZA**Ritirato**

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da «1 e 3 kW» fino a «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» con le seguenti: «1 a 20 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter.»

34.0.100/5BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO,
BATTISTA, PANIZZA**Ritirato**

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «1 e 3 kW» con le seguenti: «1 e 20 kW».

34.0.100/6

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «3 kW» con le seguenti: «20 kW».

34.0.100/7

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «tra 1 e 3 kW» con le seguenti: «tra 1 e 6 kW».

34.0.100/8BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO,
BATTISTA, PANIZZA**Ritirato**

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da «si applica una decurtazione» fino a «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» con le seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter.».

34.0.100/9BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA,
PANIZZA**Ritirato**

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

34.0.100/10

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

34.0.100/11

BUEMI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

34.0.100/12

CONSIGLIO

Accolto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.».

34.0.100/13

DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;*

b) *sostituire le parole «calcolata al 30 giugno 2016» con le seguenti: «calcolata al 31 dicembre 2015»;*

c) *dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;*

d) *sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio».*

34.0.100/14 (testo 2)

DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;*

b) *sostituire le parole «calcolata al 30 giugno 2016» con le seguenti: «calcolata al 31 dicembre 2015»;*

c) *dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;*

d) *sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio»;*

e) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente.»*

34.0.100/15

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."»

34.0.100/16

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."»

34.0.100/17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."»

34.0.100/18

VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."»

34.0.100/19

PERRONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."»

34.0.100/20

PICCOLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."»

34.0.100/21

RUTA, MARINELLO

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse.»

34.0.100/22

RUTA, MARINELLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente.»

34.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito del-

l'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012."

2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016 ."

34.0.200/1

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria.»;

b) *al capoverso 5-ter, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «sistemi di distribuzione chiusi e di».*

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» con le seguenti: «in materia».

34.0.200/2

BERGER

Respinto

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-quater. I provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale per imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

34.0.200

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter.L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis."».

34.0.300/1 (testo 2)

FABBRI

Accolto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, dopo le parole: «possa certificare» inserire le seguenti: «anche tramite un idoneo soggetto terzo».

34.0.300/2 (testo 3)

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «non superi il 20 per cento» con le seguenti: «non superi il 10 per cento»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o controllata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

34.0.300/3

CIOFFI

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile.».

34.0.300/4

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», sopprimere il comma 3.

34.0.300/5

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 3, dopo le parole: «anche da uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

34.0.300/6

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» con le seguenti: «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

34.0.300/7 (testo 2)

FABBRI

Accolto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di

gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio.

5. Entro il 31 dicembre 2016 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 4 e quanto già versato per lo stesso anno."».

34.0.300/8

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di tale contratto tipo dovrà essere previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto."».

34.0.300

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti

superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

34.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di

esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.3

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PICCOLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.4

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.6

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.7

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.8

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1, secondo periodo, le parole: "rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 le parole: «31 dicembre 2030», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

34.0.9

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Soppressione del capacity payment)

1. Al fine di evitare che il sistema di remunerazione per la flessibilità messa a disposizione della rete da determinate tipologie di impianti favorisca specifiche fonti energetiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) l'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, è abrogato».

34.0.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per favorire la promozione e l'utilizzo della generazione distribuita)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dopo le parole: "non superiore a 20 kW", sono aggiunte le seguenti: "nonché le unità di microgenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n.99"».

34.0.11

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per la trasparenza in materia di sistemi efficienti di utenza)

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

34.0.12

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure in materia di sistemi efficienti di utenza e reti elettriche)

1. I benefici stabiliti per i sistemi efficienti di utenza dall'articolo 10 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano anche quando un impianto di produzione rifornisce le utenze di un cliente finale, che a sua volta fornisce di energia le utenze di suoi conduttori, ovvero di sue società controllate, purché indipendentemente dalla titolarità delle utenze, i servizi o prodotti offerti dai conduttori e dalle controllate siano destinati: al medesimo processo produttivo o servizio del cliente finale ovvero al medesimo cliente finale, nonché ai clienti o ospiti del cliente finale.».

34.0.13

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per favorire lo scambio sul posto)

1. Al fine di promuovere e migliorare il risparmio energetico negli edifici, nonché di raggiungere gli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, la disciplina dello scambio sul posto nel caso dei condomini può essere a beneficio di una pluralità di clienti in prelievo. Qualora un condominio installi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, che rifornisca con linea diretta le utenze del condominio, le singole utenze dei condomini possono godere del servizio di scambio sul posto con riferimento all'energia prodotta dall'impianto condominiale anche se il punto di consegna dell'energia prodotta dal condominio e il punto di prelievo dell'energia da parte del condomino non coincidono.

2. Il soggetto referente ai fini del contratto di scambio sul posto e sottoscrittore dello stesso verso il GSE è il condominio. È facoltà dei singoli condomini richiedere che il contributo in conto scambio relativo all'energia elet-

trica immessa in rete dall'impianto condominiale possa essere riconosciuto in relazione non solo all'energia prelevata dall'utenza del condominio, ma anche all'energia prelevata dai singoli condomini attraverso i loro separati punti di connessione.

3. Il corrispettivo unitario di scambio è riconosciuto in via prioritaria all'energia prelevata dall'utenza condominiale. Il residuo è attribuito pro quota ai condomini, che intendano aderire a tale procedura. Possono aderire a tale procedura solo i condomini che sono titolari di utenze domestiche in bassa tensione. Il contributo in conto scambio è pagato integralmente al Condominio che procede a ridistribuirlo pro quota fra i condomini che hanno aderito alla procedura, secondo quanto determinato dall'Assemblea condominiale, o in mancanza secondo le procedure sussidiarie stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Ciascun condomino rimane titolare del proprio punto di connessione e resta libero di scegliere autonomamente il fornitore di energia di sua scelta.

5. Ai fini dello scambio sul posto agevolato per i condomini di cui al presente articolo devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

a) l'utente dello scambio deve essere il condominio, che agisce anche per conto dei singoli condomini che intendono aderire alla procedura, in forza di mandato dagli stessi conferito;

b) possono esservi uno o più impianti di produzione, ma devono essere tutti: (i) alimentati da fonte rinnovabili, (ii) non superiori nel complesso alla potenza di 60 kW ; (iii) collocati su area condominiale; (iv) nella disponibilità e gestione di un unico soggetto;

c) gli impianti di produzione devono essere tutti connessi attraverso un unico punto di connessione alla rete elettrica, che coincide con il punto di prelievo per l'utenza condominiale.

6. Il Condominio comunica al GSE, l'insieme dei punti di prelievo dei vari condomini per i quali richiede l'applicazione di una unica convenzione e può successivamente integrare con cadenza annuale la lista dei condomini aderenti allo scambio sul posto.

7. Al fine di favorire il risparmio energetico sono garantiti i certificati bianchi ai condomini che, successivamente alla installazione dell'impianto fotovoltaico condominiale e alla centralizzazione a livello condominiale di specifici servizi approvvigionati in autoconsumo dall'impianto condominiale, dimostrino di avere ridotto di più del 5 per cento la quantità di energia elettrica o di gas prelevata dalla rete pubblica per la somma delle utenze dei singoli condomini e dell'utenza condominiale. Si dà mandato in proposito al GSE di preparare apposita scheda di valutazione analitica.

8. Entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle previsioni di cui al presente articolo».

34.0.14

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve ritenersi riferibile all'attività di generazione di energia elettrica svolta, per uso proprio, da un soggetto che esercita un'officina di produzione di energia elettrica come attività economica funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dagli appartenenti ai consorzi e alle società consortili, costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in ragione delle definizioni previste dalle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.».

34.0.15

SCALIA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 3, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico",

aggiungere le seguenti: "che include l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e".

2. All'articolo 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "domanda di autorizzazione", aggiungere le seguenti: "depositata presso l'ente competente, unitamente alla documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o portale informatico dedicato".

3. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni", aggiungere le seguenti: "In attuazione dell'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, tutte le comunicazioni tra amministrazione precedente e istante sono effettuate mediante strumenti telematici".

4. Sostituire l'articolo 12, comma 4, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, con il seguente: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo le Amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni".

5. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: "Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per l'espressione dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, anche derivante dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 9 gennaio 2014, fermo restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo va determinata in maniera forfettaria e sarà pari all'1 per cento del valore del progetto.

6. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo le parole: "decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387", aggiungere le seguenti: "nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti".

7. All'articolo 24, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo le parole: "soggetto responsabile dell'impianto", aggiungere

le seguenti: "che abbia la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discenda il diritto alla costruzione ed esercizio dello stesso".».

34.0.16

SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

(Misure per l'accelerazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo le parole: "possono essere sospesi", aggiungere le seguenti: "entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento".

2. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".

3. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni di cui al capoverso precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza inferiore a 1 MW, non ricadenti all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio assenso. L'amministrazione precedente provvederà pertanto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta dell'istante di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione unica".

4. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "formato il silenzio assenso", aggiungere le seguenti: "Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato al Commissario per l'Energia, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione sul cui territorio è localizzato l'impianto e le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili. In sede

di nomina, il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire in dettaglio tempi e modalità di intervento del Commissario per l'Energia".

5. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso del decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili", aggiungere le seguenti: "Ove, in conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241. In queste ipotesi, il Commissario per l'Energia di cui al precedente capoverso svolge l'istruttoria necessaria all'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri".».

34.0.17

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto al comma 1, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 1, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto della densità dell'utenza servita, con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi, nel prioritario rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.18 (testo 2)

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-bis, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.19

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME
LONGO, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10"».

34.0.20

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Applicazione regime IVA reverse charge ai produttori di energia da biomasse)

All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera:

"f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera *d-quater*), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse"».

34.0.21

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato».

34.0.22

SCALIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-quater. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro"».

34.0.23

SCALIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, come convertito in legge dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere acquisita attraverso supporto durevole che contenga anche gli estremi del documento identificativo del dichiarante"».

Art. 35**35.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

GIROTTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.3

CASTALDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - (*Concorrenza nella distribuzione dei carburanti*). - 1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, le parole: "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.4

LANZILLOTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - 1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: ", se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.5

PERRONE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

35.6

FORMIGONI

Respinto

Al comma 1, le parole: «sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e d'intesa con la Conferenza Permanente».

35.7

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita» e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.8

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita» e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.9

CONSIGLIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai titolari delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per uso pubblico che, all'interno del medesimo impianto, individuino strutture distinte per l'erogazione dei carburanti in base alla tipologia di prodotto, è consentito affidare in gestione, ovvero cedere in locazione, a soggetti terzi le attività di erogazione dei singoli prodotti, purché organizzate in modo indipendente. Le Autorità competenti provvedono al rilascio dei documenti necessari allo svolgimento delle singole attività».

Art. 36**36.100 (testo 3)**

I RELATORI

Accolto

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano - OCSIT, attribuita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente Unico S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OC-

SIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

36.1

GALIMBERTI, MANASSERO, FISSORE, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO, GAMBARO, BARANI, PERRONE, PELINO, ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Accolto

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.2

MANASSERO, FISSORE

Ritirato

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, delle strutture interrato e nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n.31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.3

PERRONE

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 17, primo periodo, dopo le parole:* «a seguito dell'individuazione di una contaminazione», *inserire le seguenti:* «accertata dalle autorità territorialmente competenti.»;

b) *al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente:* «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato.»;

c) *dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:*

«17-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrato di cui al comma 17, ultimo periodo ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestato con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la qua-

le l'alienante o il locatore forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.4

SCALIA

Ritirato

Al comma 17, eliminare le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» e aggiungere alla fine del comma «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.6

GAMBARO, BARANI

Ritirato

Al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.7

PELINO

Ritirato

Al comma 17 sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.8

ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Ritirato

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.9

SCALIA

Ritirato

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.10

SCALIA

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: «, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrrate» con il seguente periodo: «. Ogni successiva attività di riutilizzo dell'area determina l'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti di procedere preventivamente alla rimozione delle strutture interrrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.».

36.11

PERRONE

Respinto

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrrate.».

36.12

PERRONE

Respinto

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrrate.».

36.13

PERRONE

Respinto

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato.».

36.14

PERRONE

Respinto

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrato di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.0.1

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma *f*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

36.0.2

VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi adibiti a struttura campeggistica o comunque a struttura ricettiva all'aperto adibita per la sosta e il soggiorno di turisti, è reso obbligatorio il controllo e la revisione degli impianti di gas di petrolio liquefatto per l'impiego domestico in veicoli abitabili da diporto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione e del controllo in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.».

36.0.3BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, FAUSTO
GUILHERME LONGO**Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«36-bis.

(Applicazione del regime reverse charge per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente n.633 del 1972.».

36.0.4

DI BIAGIO, COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Applicazione del regime reverse charge per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972».

Art. 37**S37.1**

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Stralciare l'articolo.

37.1

FISSORE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.2

MARINELLO, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.3

MATTEOLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Consorzio Nazionale Imballaggi dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retro attiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Consorzio Nazionale Imballaggi e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.4

MATTEOLI, MANDELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.5

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

37.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.7

BARANI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.8

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.9

NUGNES

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

37.10

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.11

NUGNES

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «contributo» con la seguente: «costo».

37.12

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

PERRONE

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera b):*

a) *sostituire le parole: «L'obbligo di» con le seguenti: «È comunque obbligatorio»;*

b) *sopprimere le parole da: «è sospeso» fino a: «idonea documentazione e»;*

c) *aggiungere in fine le seguenti parole*: «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5, lettera a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

2) *dopo il comma 2, è inserito il seguente*:

«3. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:

"d) il corrispettivo per la cessione del rifiuto";

e all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"f) il corrispettivo per la cessione del rifiuto"».

37.14

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: «L'obbligo di» *con le seguenti*: «È comunque obbligatorio»;

b) *sopprimere le parole da*: «è sospeso» *fino a*: «idonea documentazione e»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole*: «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5, lettera a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

37.15

NUGNES

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dall'ISPRA» con le seguenti: «dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.)»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"Art. 224.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo).

1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Attività Produttive, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post-consumo e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di

materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di redistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

l) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

3. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

4. Per le finalità di cui alla lettera *g)*, l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

5. I criteri di cui al comma 4 lettere *a)* e *b)* sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine

di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

6. Il rimborso è conferito dal Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il riciclo ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006.

7. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

8. L'Agenzia nazionale per il riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

9. L'Agenzia nazionale per il riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

10. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera c). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia nazionale per il riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

"Art. 224-bis.

(*Centro di ricerca*)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il riciclo è istituito il Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia nazionale per il riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni, e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca"».

37.16

NUGNES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"Art. 224. - (*Istituzione dell'Agenzia Nazionale per il Riciclo*) - 1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni *post-consumo* e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di redistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

l) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le Regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

4. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

5. Per le finalità di cui alla lettera *g)*, l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

6. I criteri di cui al comma 5 lettere *a)* e *b)* sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

7. Il rimborso di cui al comma 6 è conferito dal Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il riciclo ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006.

8. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

9. L'Agenzia nazionale per il Riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

10. L'Agenzia nazionale per il Riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

11. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera c). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

2-ter. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

"Art. 224-bis.

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il Riciclo è istituito il Centro di Ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il Riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il Riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione;

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca"».

37.17

NUGNES

Respinto

Alla rubrica, dopo la parola: «imballaggi» aggiungere le seguenti parole: «dei prodotti post consumo».

37.0.100/1

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche nelle more», con le seguenti: «nel rispetto».

37.0.100/2

CONSIGLIO, ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 2, dopo le parole: «e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

37.0.100/3

CONSIGLIO, ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

37.0.100/4 (testo 2)

GALIMBERTI, PELINO

Accolto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, sostituire le parole: «entro il medesimo termine di cui al comma 1», con le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».

37.0.100/5

GIROTTI, CASTALDI

Accolto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui al comma 2».

37.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

37.0.1

NUGNES

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla disciplina degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra nel testo le parole: "Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia nazionale per il Riciclo";

b) al comma 2, le parole: "al Consorzio nazionale imballaggi, salvo in caso in cui venga adottato" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso loro rappresentanti all'Agenzia nazionale per il Riciclo e aderiscono a uno dei consorzi di cui all'articolo 223";

c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di analoghi imballaggi o rifiuti di imballaggio equivalenti alla quantità di imballaggi immessi sul mercato";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un Consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 152/2006, devono presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), al fine di richiederne il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro trenta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera i o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l'Agenzia nazionale per il Riciclo, di concerto con il Centro di ricerca, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero e all'eventuale Consorzio di appartenenza. L'adozione di un sistema autonomo non incide sull'obbligo di corrispondere all'Agenzia nazionale per il Riciclo il costo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera c) e comporta il diritto a partecipare alla suddetta Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Agenzia nazionale per il Riciclo acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta o in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi trenta giorni. L'Agenzia nazionale per il Riciclo è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della previgente normativa possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo e del Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. A condizione che siano rispettate le condizioni, i requisiti, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorso novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati dall'articolo 220 della presente legge, i produttori di cui al comma 5, elaborano e trasmet-

tono all'Agenzia Nazionale per il Riciclo un proprio Piano annuale sulla prevenzione e gestione di rifiuti".

f) al comma 7 le parole: "all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca";

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), o degli altri produttori che usufruiscono del proprio sistema autonomo, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel riciclo dei materiali che compongono i beni giunti a fine vita e degli imballaggi, indicando separatamente l'eventuale quantità residua recuperata in altro modo o inviata a combustione. La parte di materiali, imballaggi e rifiuti di imballaggio residua eventualmente inviata a combustione, anche se qualificata quale sottoprodotto, non concorre al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Alla relazione andranno allegati i documenti attestanti le operazioni di riciclo effettuate e i dati contabili relativi alle suddette operazioni; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e le eventuali proposte di miglioramento della normativa in materia.";

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Agenzia nazionale per il Riciclo, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 7 e 8, comportano per i produttori l'obbligo di adottare piani di gestione conformi alle indicazioni fornite dall'Agenzia e dal Centro di ricerca ovvero l'obbligo di partecipazione ad un consorzio di filiera di cui all'articolo 223. I provvedimenti dell'Agenzia nazionale per il Riciclo sono comunicati ai produttori interessati e al Centro di ricerca. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo, non ottemperino alle indicazioni fornite ovvero non provvedano ad aderire ad uno specifico consorzio, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.";

i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita, degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per gli oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti, degli imballaggi, inclusa cernita e pulizia, dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o ritirati dai consorzi;

c) i costi per il riutilizzo dei beni o degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei beni a fine vita, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento residuo della parte non riciclabile di tutti i beni prodotti, compresi gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, alla fine del loro ciclo di vita";

l) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La restituzione di beni, imballaggi o rifiuti di imballaggio, non deve comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore"».

37.0.2

MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

37.0.3

MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 178-bis.

(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti)

1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento degli stessi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:

a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;

b) smaltimento e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi *a)* e *b)* siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi".».

37.0.4

SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge n. 296 del 2006 per gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 382-*bis*, della legge n. 296 del 2006 l'operatore elettrico che si approvvigiona al punto di origine della filiera, può presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza trimestrale una autodichiarazione che attesti il quantitativo di biomassa utilizzata per produrre energia da fonte rinnovabile e che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità previste dal decreto 2 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'istanza trimestrale per ogni tipologia di biomassa utilizzata può essere inviata con raccomandata A/R o con una comunicazione di posta elettronica certificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sostituisce l'invio dell'istanza annuale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli e verifiche a campione per certificare la tracciabilità della biomassa utilizzata dagli operatori elettrici che presentano l'istanza trimestrale. Il GSE provvede ad emettere con cadenza trimestrale i certificati verdi con il coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge n. 296 del 2006 sulla base della autodichiarazione dell'operatore elettrico fatto salvo il caso di eventuale sospensione della certificazione della tracciabilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di controlli o verifiche.».

37.0.5

MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)

1. Al fine di incentivare il recupero di materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi dell'economia circolare, sono definiti indirizzi e linee guida per l'individuazione di *bonus* ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, definiti dal decreto legge n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1».

37.0.6 (testo 5)

MUCCHETTI, RUVOLO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali

importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo".

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.7

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.».

37.0.8

GIROTTO, GAETTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale)

1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale, sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, Pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade/aree *extraurbane* e periurbane, nonché servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) previsione che le aziende agricole, detentrici del *know-how*, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui alla lettera *a)*, possano beneficiare dell'affidamento diretto attraverso Contratti di servizio semplificati con comuni ed enti territoriali nelle quali

le stesse aziende sono ubicate, nel rispetto di quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, i costi dovranno essere divulgati attraverso i siti *web* dei comuni che ricorrono all'affidamento diretto;

c) previsione per le aziende agricole della possibilità di utilizzo dei *voucher* lavoro per la retribuzione, nel limite del 50 per cento, del personale supplementare, anche straniero, impiegato per l'espletamento nelle attività di cui alla lettera a);

d) previsione, a compenso parziale per le aziende impegnate nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in cui sono state realizzate le opere;

e) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata e la valorizzazione di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, ai fini del loro conferimento a piattaforme di compostaggio e/o a impianti centralizzati di digestione anaerobica. L'approvvigionamento della materia prima dovrà avvenire secondo il modello della "filiera corta", prevedendo la raccolta di residui e scarti vegetali in un ambito territoriale circoscritto;

f) previsione di una specifica disciplina, con lo stesso strumento dell'affidamento diretto e dei Contratti di servizio semplificati di cui alla lettera b), per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole che associate, di frutta e verdura-a ospedali, scuole e altre collettività;

g) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i *target* tra consumatori finali e operatori del canale *on-trade*, attraverso:

1) lo sviluppo dei distretti *e-commerce* agro alimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di *e-commerce*;

3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di *temporary web marketing manager*;

h) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli assessorati regionali;

i) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle ed altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

k) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di *start-up* che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Conseguentemente, al Titolo VI, sostituire la rubrica con la seguente: «AMBIENTE E AGRICOLTURA».

Art. 38

38.1

SCALIA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari», inserire le seguenti: «, le imprese di assicurazione».

38.2

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari», inserire le seguenti: «, le imprese di assicurazione».

38.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «istituti bancari», inserire le seguenti: «, le imprese di assicurazione».

38.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che l'accesso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che l'accesso ai propri servizi di in-

formazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

38.5

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

38.6

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti on-line».

38.7

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «gratuitamente».

38.8

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

38.9

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

Art. 39**39.1**

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alla procedura di *bail-in* nel caso in

cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione, attraverso un apposito sito *internet*».

39.2

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento.».

39.3

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Respinto

*Al comma 1 dopo le parole: «addebitate dai prestatori di servizi di pagamento,» inserire le seguenti: «nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alla procedura di *bail-in* nel caso in cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione,».*

39.4

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Il sito *internet* di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul mede-*

simo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.».

39.5

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il sito *internet* di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.».

39.6

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione.».

39.0.1

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito in caso di applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina".».

39.0.2

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina.».».

39.0.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - (*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*) - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

39.0.4

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

39.0.5

COMAROLI, CONSIGLIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

39.0.6

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

39.0.7

FISSORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Assegni bancari)

1. L'articolo 8, comma 7, lettera *b*) n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito come segue:

2) l'articolo 45 comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"».

39.0.8

DI BIAGIO, DE POLI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. All'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il 2) è sostituito come segue:

2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"».

39.0.9

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Strumenti per favorire la collaborazione tra piccole e medie imprese)

1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese"».

Art. 40**40.1**

ASTORRE, FABBRI, FISSORE, FUCKSIA, VALDINOSI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).* - 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare

o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.2

DI BIAGIO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui*). - 1. All'articolo

28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale,";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.3

GALIMBERTI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui*). - 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il ri-

chiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.4

SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.5

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.6

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.7

FISSORE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "il proprio preventivo"»;

b) *alla lettera b), capoverso 1-bis), le parole:* «dei due preventivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «del preventivo»;

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto"».

40.8

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:*

«1-bis) al primo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a sottoporre al cliente", inserire le seguenti: ", in fase precontrattuale,"»;

b) *alla lettera b), dopo il numero 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter) l'Istituto di cui alla lettera 1-bis e l'Autorità per la concorrenza e il mercato vigilano sulla corretta applicazione della norma, anche mediante l'utilizzo di specifiche metodologie di valutazione sei servizi forniti da banche ed intermediari finanziari».

40.9

MUCCHETTI

Respinto

All'articolo 40, lettera b) capoverso «comma 1-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «(IVASS)», inserire le seguenti: «o della Consob, secondo le rispettive competenze,»;

b) sostituire le parole: «in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» con le seguenti: «amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. La metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo e al secondo periodo, limitatamente a quelle riscosse dalla Consob, sono versate, secondo le modalità determinate ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, al fondo di cui al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, per essere destinate alle misure di educazione finanziaria ivi previste.».

40.0.100 testo 3/1

DE PETRIS, BUEMI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», sopprimere il comma 2.

40.0.100 testo 3/2

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per il

leasing immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 3/3

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per il leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 3/4

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 3/5

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire le parole da «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o

un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 3/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque», e la parola «quattro» con la seguente: «quindici»;

b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/7

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque», e la parola «quattro» con la seguente: «quindici».

40.0.100 testo 3/8

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili».

40.0.100 testo 3/9

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire la parola «sei» con la seguente: «dodici», la parola «due» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» con la seguente: «otto».

40.0.100 testo 3/10

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/11

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/12

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/13

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/14

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».

40.0.100 testo 3/15

CASTALDI, GIROTTI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100 testo 3/16

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100 testo 3/17

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto tra le parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.»

40.0.100 testo 3/18

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto» fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente.»

40.0.100 testo 3/19

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, sostituire le parole «tre operatori esperti» con le seguenti: «dieci operatori esperti.»

40.0.100 testo 3/20

PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

40.0.100 testo 3/21

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

40.0.100 testo 3/22

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: «celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».

40.0.100 testo 3/23

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di leasing.»

40.0.100 testo 3/24

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene.»

40.0.100 testo 3/25

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.»

40.0.100 (testo 3)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni suc-

cessivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

40.0.1 (testo 2)

MUCCHETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria
per gli investitori e i cittadini)*

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob organizza un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica sono resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 fino al limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, an-

che attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato, adotta iniziative anche itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. Agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4, la Consob provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse stanziare annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche. »

40.0.2

MUCCHETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis.

*(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria
per gli investitori e i cittadini)*

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob provvede a organizzare un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica saranno resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con

Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato per far fronte alle connesse esigenze logistiche, procede all'adozione di iniziative itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. La Consob effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno 30 giorni continuativi per incentivare l'utilizzo della finestra telematica sull'Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini nonché per pubblicizzare le iniziative assunte ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 mila euro per l'anno 2016 e 200.000 mila euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190».

40.0.3 (testo 2)

MUCCHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179. Allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o

di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali. »

40.0.4

MUCCHETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179. A tale scopo, e nelle more che il meccanismo di autofinanziamento del fondo di cui al primo periodo assicuri un'alimentazione adeguata per il conseguimento delle sue finalità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 da destinare al predetto fondo anche per far fronte, fino al limite massimo di 100.000 euro annui, alle esigenze connesse all'adozione delle misure in materia di educazione finanziaria ivi previste. A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, con l'assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2016, 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190».

40.0.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Servizi ausiliari al microcredito)*

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori, ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte

della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.6

DI BIAGIO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori, ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.7 (testo 2)

LANZILLOTTA, FABBRI, DI BIAGIO, MARINELLO, FUCSIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare, e ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi.

2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».

40.0.8 (testo 2)

FABBRI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme relative a banche e intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di natura bancaria e finanziaria relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.9

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.10 (testo 2)

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.11

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.12

FABBRI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.13

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.14

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.15

ASTORRE, FISSORE, FABBRI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto rilevato dalla vendita o da altra collocazione del bene

effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.16

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di

trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.17

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.18

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

40.0.19

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

40.0.20

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Strumenti per favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.21

ENDRIZZI, BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. "RID" veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggr. inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

40.0.22

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari anche appartenenti a diversi gruppi"».

40.0.23

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disciplina dell'indennità degli agenti in attività finanziaria)

1. Agli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, spetta il diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile nei casi ivi previsti».

40.0.24

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Attribuzione di rating alle banche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

40.0.25

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

40.0.26

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in materia di surrogazione)

1. All'articolo 120-*quater* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nel caso in cui il debitore si sia avvalso della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, non può nuovamente usufruirne per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data di perfezionamento della surrogazione, a meno che non restituisca all'intermediario surrogato le spese effettivamente sostenute per gli atti notarili, nonché per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali"».

Art. 41

41.1 (testo 2)

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 41. - *1.* Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o

società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a*);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

41.2

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1 prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza legale stragiudiziale", sono inserite le seguenti: "ovvero giuridiche in generale, nonché il monitoraggio legislativo",».

41.3

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, apportare, le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3:

1. dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 quando queste interferiscano ovvero determinino conflitti di interesse, anche potenziali, con gli altri incarichi e le eventuali ulteriori attività di lavoro svolte ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), tenuto conto in particolare dei soggetti assistiti, dei terzi interessati nonché dell'eventuale coinvolgimento, anche indiretto, di interessi propri del datore di lavoro. La violazione del predetto obbligo costituisce illecito disciplinare".

2. Al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché individua espressamente i casi in cui l'avvocato è tenuto ad astenersi ai sensi del comma 2-bis."».

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera d), le parole: "anche se con orario di lavoro limitato" sono sostituite dalle seguenti: "svolta a tempo pieno"».

41.4

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

41.5

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenu-

to conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.6

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

41.7

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli avvocati che esercitano la professione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

41.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 2, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

41.9

PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.10

CUCCA, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa

dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.11

ASTORRE

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati».

41.12

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'organo di gestione non può far parte il socio per finalità di investimento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il socio per finalità di investimento può far parte della società di cui al comma 1 solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la società di cui al comma 1;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari».

41.13

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori».

41.14

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) i soci avvocati non possono far parte di altre società che svolgono la medesima attività professionale forense;

b-ter) l'incarico professionale può essere svolto soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

b-quater) i soci non avvocati o professionisti non possono ricoprire incarichi o essere alle dipendenze di gruppi finanziari, bancari, assicurativi o di associazioni sindacali;

b-quinquies) i soci avvocati non possono assumere incarichi di assistenza processuale nei confronti dei soci non avvocati».

41.15

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti ap-

partenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

41.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

41.17

FORNARO, BORIOLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

41.18

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «soltanto da soci professionisti», inserire le seguenti: «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

41.19

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sostituire le parole da: «, i quali assicurano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

41.20

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare i profili fiscali e previdenziali connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento, tra l'altro, agli adempimenti nei confronti delle casse professionali. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

6-ter. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.21

CUCCA, VALDINOSI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera q), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-ter. Il regolamento di cui al comma 6-bis, prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio nazionale forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.22

PERRONE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera q) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-ter. Il regolamento di cui al comma precedente prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nel-

la *Gazzetta Ufficiale*, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.23

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 10, comma 2, le parole: "comparative con altri professionisti," sono soppresse».

41.24

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.25

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.26

TORRISI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.27

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

41.28

TORRISI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate».

41.29

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13:

- 1) al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse;
- 2) il comma 9 è abrogato».

41.30

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «articolo 13,» inserire le seguenti: «il comma 4 è abrogato e al».

41.31

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o privati nonché da associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis"»;

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nel caso di esercizio della professione forense alle dipendenze di enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis».

d-quater) all'articolo 23:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti privati nonché le associazioni di categoria, le aziende e le società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis.»;

2) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati, delle associazioni di categoria, delle aziende e delle società».

41.32

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: "escluse quelle di carattere" è inserita la seguente: "giuridico,";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro autonomo consentite dalla presente legge e non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.33

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *d*), le parole: "anche se con orario di lavoro limitato" sono sostituite dalle seguenti: "svolta a tempo pieno";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro subordinato a tempo parziale non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.34

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, secondo periodo"».

41.35

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché con l'attività di monitoraggio legislativo" di consulenza e assistenza in materie giuridiche in generale".

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

"*10-bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro compatibili con l'esercizio della professione forense"».

41.36

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 21, comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche per gli avvocati dipendenti da enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-*bis*, nonché per coloro che eventualmente svolgono altre attività consentite ai sensi della presente legge"».

41.37

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 21, comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per coloro che esercitano la professione forense in forma societaria"».

41.38

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;

2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».

41.39

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

41.40

MANDELLI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

41.0.1

FABBRI, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'art. 73, comma 1, lettera al del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

4. I redditi percepiti dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

41.0.2

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art, 41-bis.

(Misure per la concorrenza nella disciplina dei contratti di agenzia)

1. All'articolo 1743 del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Nel caso di divieto da parte dell'agente di assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro a quando comunque ci sia di fatta un vincolo di esclusiva per un solo preponente, il preponente medesimo deve assicurare all'agente un compenso lordo pari almeno a tre volte la retribuzione lorda spettante ad un lavoratore dipendente inquadrabile al livello impiegatizio più alto in base al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile al settore nel quale opera il preponente".

2. All'articolo 1751 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: "la prosecuzione dell'attività", sono aggiunte le seguenti: "ovvero dal fatto che il preponente ha modificato unilateralmente la zona contrattualmente assegnata all'agente o ha ridotto in misura maggiore al dieci per cento la provvigione pattuita con l'agente o ha escluso dal portafoglio dell'agente clienti già contrattualmente assegnati all'agente medesimo;"».

41.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" aggiungere le seguenti: "o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello

sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4, del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge"».

41.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari)

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*c*) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica".

2) all'articolo 7, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;"».

Art. 42

42.1

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: ", anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti

in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «63», alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

42.100/1

FINOCCHIARO

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole "il notaio non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede".».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede".»

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle

loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari".»

42.100/2

SUSTA

Respinto

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

1. al numero 1, lettera b), sostituire le parole da: «Il notaio» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

2. al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 27, il secondo comma è abrogato»;

3. al numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

42.100/3

CRIMI

Respinto

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b), nel primo periodo, dopo le parole «se tale distretto comprende più regioni» aggiungere le seguenti: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;

c) al numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

42.100/4

CRIMI

Respinto

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».

42.100/5

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

42.100/6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni

di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2."»

Conseguentemente, al numero 2, sostituire l'alinea con il seguente:
"2. sostituire la lettera c) con le seguenti:"

42.100/7

CRIMI

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», nel comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a: «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

42.100/8

VATTUONE, FISSORE

Ritirato

All'emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere i seguenti:

«4. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque precedenti concorsi".

5. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137."»

42.100/9

VATTUONE, FISSORE

Ritirato

All'emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'attribuzione in tutte e tre le prove scritte del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24, comma 2, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo 11 del presente decreto, relativamente al concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 1° settembre 2004 in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del comma 2-bis e che le abbiano superate sono collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da individuare fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione della predetta graduatoria.

2-quater. I decreti di nomina a notaio dei candidati ai concorsi indetti con decreto del Direttore generale della giustizia civile in data 10 dicembre 1999, 29 dicembre 2000 e 20 dicembre 2002 ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi sono convalidati."»

42.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico

ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni".»;

2. *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni".»;

3. *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82.

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26".»

42.3

SCALIA

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti".»

42.4

RICCHIUTI, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.5

BARANI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato; uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.6

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili

e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5000 abitanti"».

42.7

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.9

FINOCCHIARO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.10

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione» inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

42.11

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «tenendo conto della popolazione,» inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai,».

42.12

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «3.500 abitanti».

42.13 (testo 2)

FINOCCHIARO

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio regionale e può altresì recarsi all'estero previo assenso dell'Autorità consolare, d'intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della Regione";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaio non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede";

b-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune della Regione, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

42.14

MAURO MARIA MARINO

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.

Il notaio può altresì:

a) aprire uffici secondari nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa, in misura non superiore ad uno in Comune che sia sede notarile ed uno ulteriore in Comune che non sia sede notarile, fermi restando gli obblighi legali e deontologici circa la personalità della prestazione e la personale assistenza alla sede;

b) recarsi liberamente in tutti gli uffici dei notai dell'associazione professionale, costituita ai sensi dell'articolo 82 della presente legge, della quale il notaio fa parte;

c) recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana"».

42.15

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il notaio, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 27, il secondo comma è abrogato».

42.16

FINOCCHIARO

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «nazionale, se richiesto nei giorni nei quali non deve assistere obbligatoriamente alla propria sede».

42.17

SANGALLI, VALDINOSI

Accolto

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Il notaio può, altresì recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana».

42.18

LUCIDI

Accolto

Al comma 3, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

42.19 (testo 2)

FINOCCHIARO

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana» con le seguenti: «Per ragione delle sue funzioni, il notaio può, altresì,

recarsi all'estero previo assenso dell'autorità consolare d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato».

42.20

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Precluso

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.22

SCALIA

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.23

RICCHIUTI

Precluso

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.24

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.25

BARANI

Precluso

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.26

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.27

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.28

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

42.29

FINOCCHIARO, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa».

42.1000/1

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 42.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 53-*bis*.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando che il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650/2012, ove

rilasciato dalla competente autorità, va allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità di cui agli articoli 3, 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (UE) n. 650/2012, le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità possono essere delegate al conservatore del Libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato."»

42.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.";

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria"»

42.2000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "archivio notarile distrettuale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal quarto comma";

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole "del luogo dove ha sede il Consiglio notarile" sono sostituite dalla seguente: "aggregante";

c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente: "La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione."

3-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti."»

42.30

PELINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle parole: "in cinque precedenti concorsi".

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le seguenti:

"anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.31

PELINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis*) è soppressa.

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.32

PELINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

42.33

BARANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'accesso non com-

porta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

42.0.1

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

Art. 43**43.1**

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, VALDINOSI, DI BIAGIO

Accolto*Sopprimere l'articolo.***43.2**FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, ORELLANA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME
LONGO, LANIECE**Ritirato***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 53-bis.

1. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il certificato di eredità di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, rilasciati entrambi dal Tribunale territorialmente competente ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono tenuti e conservati dalle rispettive Province che ne assumono i relativi adempimenti, senza oneri a carico dello Stato. Le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità e del certificato successorio europeo sono delegate al conservatore del libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato"».

43.3

LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il rilascio degli estratti e dei certificati di cui all'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono dovuti onorari notarili. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

43.4

CALIENDO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 29, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità delle medesime allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

3-ter. In relazione agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nullità prevista dalla medesima norma non sussiste se agli stessi è stata comunque allegata

copia delle planimetrie depositate in catasto, sottoscritte o altrimenti assentite dai rispettivi intestatari».

43.0.1

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art.29-bis. - Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data delta stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto."

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. - Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno; o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto informa pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.3

BARANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale

curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.4

RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.5

SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma sal-

va l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.6

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.7

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata

l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espreso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.8

BARANI, RUVOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"»

43.0.9 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati."

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

43.0.10

SCALIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo

62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza diparte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.11

RICCHIUTI, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.12

MARGIOTTA, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 52-bis della legge 15 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria, di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'iscrizione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.13

FINOCCHIARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede unitamente alla registrazione del certificato di successione alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia integrale necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.14

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, o alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.15

BARANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri mobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.16

RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio;

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato, come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.17

SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.18

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.19

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi dei chiamati all'eredità, dei legatari degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia, integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati od alcuni di essi possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.20

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Certificato di successione)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio:

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dal l'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio

ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

a) gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

c) i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

a) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti, e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

b) effettua d'ufficio le indagini necessarie per la verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

c) se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in

buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.».

43.0.22

STEFANI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte pro mittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.162, dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

Art. 44

44.1

SCALIA, BERGER

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI,
GATTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.3

DE PETRIS, GAMBARO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.4

BARANI

Accolto

Sopprimere articolo.

44.5

MARGIOTTA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.6

GALIMBERTI, CONSIGLIO, MUNERATO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.7

SCHIFANI, BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.8

DI BIAGIO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.9

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.10

SUSTA, DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

44.11

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

44.12

CRIMI

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

44.13

FINOCCHIARO

Precluso*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89, ";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le di-

sposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.14

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.15

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.16

GALIMBERTI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.17

MARGIOTTA

Precluso*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.18

BARANI

Precluso*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la so-

cietà acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.19

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Atti digitali)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.20

RICCHIUTI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.21

SCALIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine ai cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.0.1

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito *internet*, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione *online*, posta elettronica, *forum*, piattaforme;

b) "*server*" ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "*client*", che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*;

c) *internet service provider* (ISP) ovvero "*provider*" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi *internet*, l'accesso a *internet* e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (*Atto costitutivo delle associazioni virtuali*). - La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certifica-

ta. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale";

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP, che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sede della persona giuridica" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: "sede legale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "il trasferimento della sede" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata".

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.0.2 (testo 2)

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Titolo V del libro quinto del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del libro I, Titolo 2, Capo II del codice civile».

44.0.3

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

44.0.4

STEFANI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole: "rogante o autenticante" sono sostituite dalle seguenti: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate, da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

44.0.5

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. Al fine di rendere la definizione di *start-up* innovativa maggiormente rispondente alle specifiche esigenze e caratteristiche del sistema economico nazionale e al fine di poter cogliere appieno le potenzialità di tutti i settori produttivi, alla lettera *f*), comma 2, articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge, 17 dicembre 2012, n.221, le parole: "ad alto valore tecnologico", sono soppresse».

Art. 45

45.1

SCALIA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI,
GATTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.3

DE PETRIS, GAMBARO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.4

BARANI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.5

MARGIOTTA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.6

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.7

GALIMBERTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, CONSIGLIO, MUNERATO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.9

SUSTA, DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

45.10

VALDINOSI, FASIOLO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.11

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure per l'accesso al notariato)

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente, costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria,

con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre, n.2395".».

45.12

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure per l'accesso al notariato)

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera b-*bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137".

45.13

SCALIA

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.14

RICCHIUTI

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.15

FINOCCHIARO

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.16

DE PETRIS, GAMBARO

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.17

BARANI

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.18

MARGIOTTA

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.19

GALIMBERTI

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.20

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.21

CRIMI

Assorbito

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.22

SCALIA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma 1.*
2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.23

RICCHIUTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma 1.*
2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.24

CRIMI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili."».

45.25

BARANI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- Sopprimere il comma 1.*

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notaio anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi autoveicoli e simili".

45.26

GALIMBERTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili".».

45.27

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili".».

45.28

MARGIOTTA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma 1.*
2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.29

SCALIA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle rela-

tive sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

b) Sopprimere il comma 7.

45.30

MARGIOTTA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni attestazioni certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis* nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzio-

ne del rispetto di tali condizioni nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale".».

b) *Sopprimere il comma 7.*

45.31

GALIMBERTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-*quater*. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) *sopprimere il comma 7.*

45.32

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamen-

tare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) sopprimere il comma 7.

45.33

RICCHIUTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) sopprimere il comma 7.

45.34

BARANI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

45.35

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.36

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di commessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

45.37

FISSORE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i contratti aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «il trasferimento della proprietà o il godimento di azienda».

45.38

ASTORRE

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «e seguenti» con le seguenti: «2-bis e 2-ter»;*

c) *al comma 3, sostituire la parola: «intermediario» con le seguenti: «professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati,» con le seguenti: «professionisti iscritti all'albo professionale di cui al comma 3»;*

e) *sopprimere il comma 5;*

f) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Lo firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento

della proprietà o il godimento dell'azienda)

1. Salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n.340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

45.39

FINOCCHIARO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo,

compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agazia per l'Italia Digitale."».

45.40

FISSORE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «professionisti iscritti ad un albo con titolo di studio riconosciuto in Italia in materie economiche o giuridiche, che non siano oggetto di sanzioni disciplinari definitive e che siano sottoposti all'applicazione e alle verifiche imposte dalla normativa sull'antiriciclaggio».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, sopprimere le parole:* «od organismi collettivi» *e il terzo e quarto periodo;*

b) *sopprimere il comma 6.*

45.41

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, all'articolo 19, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1-ter).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «taluni atti», *aggiungere le seguenti:* «e deposito telematico degli atti processuali».

45.42

FISSORE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Resta salva la normativa antiriciclaggio, in vigore per commercialisti ed avvocati, che deve essere applicata dai soggetti di cui al comma 4».

45.43

LANZILLOTTA, MARAN

Assorbito

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

45.44

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida per la definizione di un Protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero-sportivo-venatorio su territorio nazionale con l'obiettivo di semplificare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali, procedimenti amministrativi in materia di esportazione di armi, anche allo scopo di rafforzare la competitività del settore. Le misure di semplificazione possono ricomprendere iniziative pilota per la progressiva digitalizzazione dei procedimenti am-

ministrativi di cui al periodo precedente. A tal fine, al predetto Protocollo si applicano le disposizioni in materia di partenariato di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Dall'attuazione del predetto protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

45.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

*(Ampliamento platea soggetti ammessi
alla sottoscrizione di contratti di rete)*

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole "reti di imprese" sono sostituite dalle parole "contratti di rete";

b) al comma 4-ter dopo le parole "di rete più imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-ter le parole "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle parole "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-ter dopo le parole "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le parole "e/o professione";

e) al comma 4-ter dopo le parole "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le parole "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-ter dopo le parole "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-ter dopo le parole "anche individuali," sono aggiunte le parole "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-*quinquies* le parole "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le parole "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

45.0.2

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che

per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

Art. 46

46.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.2

MANDELLI, PICCOLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.3

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.4 (testo 2)

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda.»

46.5

MARGIOTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla respon-

sabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.6

PELINO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da pro-

fessionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di Ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.7

COLLINA, FISSORE

Respinto

Sostituire, l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.8

ASTORRE, SCALIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.».

46.9

CENTINAIO, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

46.10 (testo 2)

BARANI, RUVOLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse,

anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società»;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.11 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente

deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società."

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato"».

46.12 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CARDIELLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società: fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve

esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società»;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 della presente legge, e al Notariato».

46.13

DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata superiori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente

deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.14

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunta il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente

deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.15 (testo 2)

SCALIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve

essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.16 (testo 2)

SANTINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunta il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.17

SCALIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.18

BARANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137"».

46.19

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

5. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4, dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è sostituita da "oppure"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e societaria».

46.20

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

5. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

6. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

7. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 1972, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse».

46.21

MANDELLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica - svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata - viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti);

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. In conformità al comma 3 del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

5. Le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoghe attività ordinistica.

7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.22 (testo 2)

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi.»

46.23

MANDELLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica - svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata - viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali

e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90, decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.24

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti

è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.26

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.27

FALANGA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.28

SCALIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.29

MANDELLI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti al-

l'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.30 (testo 2)

DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Le società operanti nel settore odontoiatrico, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno ottemperare alle previsioni di cui al precedente comma. Ogni società operante nel settore odontoiatrico e ogni struttura odontoiatrica deve nominare un direttore sanitario che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'odontoiatria a soggetti non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri da almeno 5 anni.».

46.31 (testo 2)

VALDINOSI, FASIOLO, BARANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio della professione odontoiatrica in strutture odontoiatriche è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da Società tra Professionisti)

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.».

46.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

46.0.3

ORRU', FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. I Tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza procura speciale. ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

46.0.4

ASTORRE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 3 febbraio 1989, n.39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

Art. 47**47.1**

SPOSETTI, LANZILLOTTA, FUCKSIA

Accolto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»

47.2

DI BIAGIO

Assorbito*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»

47.3

MANDELLI

Assorbito*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»

47.4

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

Assorbito*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

47.5

DAVICO, CARIDI

Assorbito*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.6

DI BIAGIO

Assorbito*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.7

SACCONI, DI BIAGIO

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.8

MANDELLI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.9

MANDELLI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.10

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.11

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.12

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assi-

stati originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza, "».

47.13

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».

47.15

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza procura speciale ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione)».

47.16

DAVICO, CARIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal 2007"».

47.17

DAVICO, CARIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal corrente anno"».

47.18

CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera a-*ter*) è soppressa».

47.19

BARANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La professione di assistente sanitarie confluisce nell'Ordine di cui alla lettera c), del presente articolo.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al punto c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42».

47.0.100/1

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno cinque anni.

1-bis) Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina le condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

Conseguentemente, nel comma 2, sostituire le parole "comma 1" con le seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter", e nei commi 3 e 4, sostituire le parole "commi 1," con le seguenti: "commi 1, 1-bis, 1-ter,".

47.0.100/2

BIANCONI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409» inserire le seguenti: «che prestano la propria attività come liberi professionisti» e sostituire le parole: «a società» con le seguenti: «all'interno di società»;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi odontoiatrici possono operare esclusivamente i soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409.».

47.0.100/3

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1:

a) dopo le parole «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni.»;

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis) È consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4 lettera b) dell' articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del

grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/4

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

47.0.100/5

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni,»

47.0.100/6

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, sostituire le parole: «il direttore sanitario sia iscritto» con le seguenti: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano iscritti».

47.0.100/7

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «da almeno cinque anni»;*
- b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«5. Le società operanti nel settore odontoiatrico possono promuovere pubblicità informativa sanitaria che rispetti nelle forme e nei contenuti un'informazione mai ingannevole, così come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. È vietata altresì pubblicità di tipo commerciale volta ad incentivare la vendita di prestazioni sanitarie. Il direttore sanitario è responsabile anche della pubblicità effettuata dalla società e il suo nominativo deve sempre essere indicato.

6. Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/8

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/9

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/10

VALDINOSI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/11

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/12

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/13

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/14

BARANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/15

RUVOLO, BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i pro-

fessionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.0.100/16

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», sopprimere il comma 3.

47.0.100/17

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente in una sola struttura» con le seguenti: «in non più di due strutture».

47.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un diret-

tore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

47.0.1 (testo 2)

SCALIA, VALDINOSI, FASIOLO, DI BIAGIO, MARINELLO, PELINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati, salvo che non appartengano a persona estranea al reato";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è

della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.3

FALANGA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.4

DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.5

PELINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.6

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria".

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la concorrenza in ambito forense)

1. L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Articolo 131 (L) - (*Effetti dell'ammissione al patrocinio*) 1. - Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, con l'esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso, agisca in proprio per il recupero giudiziale di propri crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte".

2. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

"Articolo unico. - 1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare. delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-*bis*, 825 e 826 del codice di procedura civile".

3. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1"».

47.0.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-ter.

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di interme-

di azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annullabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione

previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

47.0.9 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici)

1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "attività di rappresentanza degli interessi": ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) "rappresentante di interessi": chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

c) "decisore pubblico": i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti de-

gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato», composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro», senza oneri aggiuntive per le risorse pubbliche e con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* della pubblica amministrazione. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubbli-

co, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito *internet* del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Mi-

nistri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009.

10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione:

a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo;

d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui al presente comma.

11. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti, nonché, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

13. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

a) i decisori pubblici;

b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

15. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

17. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 500.000 euro, a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali», inserire le seguenti: «e rappresentanza di interessi particolari».

47.0.10

FISSORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. I professionisti iscritti in un albo, che esercitano la propria professione in forma societaria, possono versare i propri contributi previdenziali nella cassa professionale di riferimento».

47.0.11

CALEO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

"Art. 161 - (*Giuramento dell'esperto e dello stimatore*). L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 569, primo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35 per cento dal valore di stima

e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita devono comunque essere liquidati, acconti in misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico"».

47.0.12

FORNARO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.13

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.14

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera c),"».

47.0.15

MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

47.0.16

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "esperita la procedura di cui al comma 1-bis" sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è abrogato».

Art. 48

48.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.2

CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.3

SCIBONA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.4

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - (*Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica*). - 1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia".

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinari. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo, che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle condizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale".

d) il comma 4-bis è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma,

all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio".

3. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie che garantiscono il servizio farmaceutico nei comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire l'assistenza farmaceutica nei comuni nei quali, in attuazione del presente articolo, si provveda al decentramento e quindi alla chiusura della farmacia esistente, il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, e 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

48.5

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. - (*Vendita dei medicinali di fascia C*). - 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, com-

ma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.6

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente di 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore. è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in Euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento; fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma"».

48.7

DIRINDIN, GRANAIOLA

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

48.8

MARGIOTTA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia.

b) La lettera b) del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera c) del disegno di legge è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-bis è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedo-

nale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

48.9

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

48.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituite per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.11

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso»;

2. *Alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per le quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.12

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal

comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

48.13

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.14

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.15

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.16

BARANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale, sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.17

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.18

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.19

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.20

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.21

BARANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.22

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.23

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.24

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: «1-bis. Le Società di cui al comma 1, devono essere formate per una quota non inferiore ad un quinto dei loro membri da farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge».

48.25

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA,
D'ADDA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
"Nelle società di cui al comma 1, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona"».

48.26

MANDELLI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

48.27

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto

di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

48.28

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34"».

48.29

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 15 per cento delle farmacie esistenti in ambito nazionale».

48.30

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 10 per cento delle farmacie esistenti in ambito regionale"».

48.31 (testo 2)

FAVERO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

48.32

PELINO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, primo periodo, le parole "di una farmacia" sono sostituite con le seguenti "di farmacie"».

48.33

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA,
D'ADDA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

48.34

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

48.35

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

48.36

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) con l'esercizio della professione medica."».

48.37

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito

dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».

48.38

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della produzione» inserire le seguenti: «, distribuzione, intermediazione» e dopo le parole: «l'esercizio della professione medica» inserire il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

48.39

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «produzione» inserire la seguente: «intermediazione».

48.40

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel settore della produzione» inserire la seguente: «intermediazione».

48.41

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA,
D'ADDA, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « della professione medica» con le seguenti: «di tutte le professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano e veterinario».

48.42

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis) - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.43

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) - dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis) - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere

farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.44

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) - dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante"».

48.45

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2-bis*. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successi-

ve modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale"».

48.47

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. Al fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista"».

48.48

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO, VALDINOSI

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un socio farmacista o da un farmacista iscritto all'albo"».

48.49

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) - Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale».

48.50

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Accolto

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 4 sostituire le parole: "da un altro socio" con le seguenti "da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni».

48.51

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

48.52

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

48.53

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Al comma 4-bis, le parole "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti "una farmacia ubicata"».

48.54

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e) al comma 9 le parole "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8" e le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni"».

48.100/1

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» fino alle fine con le seguenti: «Sopprimere l'articolo».

48.100/2

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» fino alle fine con le seguenti:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 48

(Vendita dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."»

48.100/3

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, sopprimere la lettera a), e».

Conseguentemente, al capoverso "1-bis", sopprimere le parole: «lettera a)».

48.100/4

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nel settore della produzione" inserire la seguente: "intermediazione" e»

48.100/5

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Al comma 4-bis le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata" e».

48.100/6

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 48.100, sopprimere il capoverso «1-bis».

48.100/7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARINELLO

Respinto

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle

farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», dopo le parole: «possono controllare», inserire la seguente: «complessivamente»

48.100/10

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «tre per cento».

48.100/11

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma» con le seguenti: «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

48.100/12

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

48.100/13

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

48.100/14

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/15

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dieci».

48.100/16

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/17

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/18

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «del venti per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni; nel rispetto di tale limite resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 della medesima legge in materia di prelazione e gestione delle farmacie comunali.».

48.100/19

FABBRI

Ritirato

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «del venti per cento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della

legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 della medesima legge.».

48.100/20

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire la parola: «regione» con la seguente: «provincia».

48.100/21

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Respinto

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. Il fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul proprio territorio e in base alle peculiarità geomorfologiche e linguistiche di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano, può determinare sul proprio territorio autonomamente la percentuale di controllo di cui al precedente comma 1-bis nel rispetto del limite massimo del 20 per cento.»

48.100/22

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.100/23

SCALIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.100/24

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.100/25

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto

del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.100/26

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.100/27

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3.»

48.100/28

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria";

b) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.100/29

STEFANO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richiada, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici.

Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"».

48.100/30

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato."».

48.100

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice

civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

48.55

BARANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.56

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.57

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.58

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.59

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.60

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.61

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1, possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni all'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia privata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio sanitario nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.63

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.64

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.65

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.46

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.66

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

48.67

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di mille farmacie.».

48.68

VALDINOSI, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Ritirato*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, dopo le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno".».

48.69

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO, FISSORE

Ritirato*Sopprimere il comma 3.*

48.70

GRANAIOLA, FISSORE

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

48.71

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

48.72 (testo 2)

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente:

«2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della

norma, è fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma. Alla copertura dell'onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

48.73

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente: «2-bis. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.74

GRANAIOLA, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente: «2-bis. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle

aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.75

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Respinto

Al comma 3, capoverso «2-bis», dopo le parole: «possibilità di trasferimento», inserire le seguenti: «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

48.76

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 104 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per

una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreta le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma"».

48.77

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al primo comma 1, dopo le parole: "di ruolo" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno" e al secondo comma dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella lettera c) dopo le parole: "rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno"».

48.78

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri

tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa"».

48.79 testo 3 (testo corretto)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 9.206.178,29 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

48.80

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente" sono soppresse.

5. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso,

quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea».

48.81

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente" sono soppresse».

48.82

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

48.83

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui

all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

48.84

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

48.85

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché"».

48.86

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui

all'articolo 8, comma 10; lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché"».

48.87

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, e sue successive modificazioni"».

48.88

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 dopo la parola: "dipendono", sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

48.89

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 108 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "contratti di deposito", sono aggiunte le seguenti: "e di concessione di vendita".

b) alla rubrica, dopo le parole: "Depositari", sono aggiunte le seguenti: "e concessionari di vendita"».

48.90

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

48.91

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sostituire la parola: "dieci anni", con le seguenti "tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia"».

48.92

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTI, VALDINOSI, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

48.93

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è soppresso».

48.94

ROMANO, ZELLER, PANIZZA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2015, n. 11, al primo periodo, le parole: "per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "per il trasferimento, e assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e di quote delle società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,"».

48.95

ENDRIZZI, GAETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una *tantum* pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

48.96

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Dal 1° gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafar-

macie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4».

48.0.1

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Disposizioni in materia di esenzione dalla formazione professionale continua)

1. Il farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ordine provinciale dei farmacisti di appartenenza, dichiara di non esercitare la professione di farmacista, neanche occasionalmente e in qualunque forma, non è tenuto a svolgere l'attività di formazione professionale continua ed è esonerato dall'acquisizione dei crediti formativi e di educazione continua in medicina (Ecm) ed assimilati.

2. L'esenzione prevista dal presente articolo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione. L'autocertificazione di cui al comma 1 ha valore esclusivamente per l'anno solare in cui è presentata.

3. Agli ordini dei farmacisti italiani sono demandate le verifiche periodiche sulla veridicità delle autocertificazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di false dichiarazioni, procedendo ob-

bligatoriamente alla segnalazione di notizia di reato per falsa autocertificazione alla procura competente.

4. Al fine delle verifiche di cui al comma precedente, ogni variazione inerente la ripresa o l'inizio dell'esercizio della professione deve essere resa al proprio ordine professionale di appartenenza entro tre giorni lavorativi dalla data in cui si verifica l'evento».

48.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

48.0.3

BARANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Collegi delle professioni sanitarie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al Decreto legislativo provvisorio del Capo dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari in radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 1, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

48.0.4

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «dei medicinali veterinari» sono aggiunte le seguenti: «dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10».

48.0.5

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTI, GAETTI, FATTORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Farmacie non convenzionate con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei rego-

lamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

7. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età.

8. L'accesso alla titolarità di cui al comma 7 del presente articolo è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

9. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

10. Con decreto del Ministro della salute; sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Le farmacie non convenzionate con il SSN, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.6

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 48-bis.

(Farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di discipli-

na degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 48-ter.

(Titolarietà della farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia Cittadino di uno Stato-membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 48-quater.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali)

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 48-quinquies.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali)

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.7

STEFANO, DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Disposizioni relative alle parafarmacie)*

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. Dal 1° gennaio 2017, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.9

SUSTA, ICHINO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,» sono inserite le seguenti parole: «di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale».

2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogati».

48.0.10

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni."

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.11

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.12

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, DE PIETRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo

2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.13

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni."

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».

48.0.14

SUSTA, ICHINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Liberalizzazione nella vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale."»;

b) il comma 1-bis è abrogato».

48.0.15 (testo 2)

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, ANITORI, MARINELLO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica".».

48.0.16

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato"».

48.0.17

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni" sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-*bis* è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata".».

48.0.18

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale eli cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"».

48.0.19

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria";

2) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.0.20

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

Art. 49**49.1**

CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

49.2

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

49.3

SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori,», inserire le seguenti: «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva,».

49.4

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competente», inserire le seguenti: «, nonché all'Ordine provinciale dei farmacisti».

49.5

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

49.0.1

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per

la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferiti e alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.2

FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione, di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.3 (testo 2)

MANCUSO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi che precedono non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

49.0.4

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali

e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.5 (testo 2)

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni

2. Dalla disposizione di cui al comma che precede non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

49.0.6

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.7 (testo 2)

SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della medesima con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

49.0.8

MANDELLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.9

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.10

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Limite al trattamento economico dei lavoratori autonomi in regime di convenzione)

1. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi, alloro dei contributi previdenziali».

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

Art. 50**50.1**

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto*Sopprimere l'articolo.***50.2**

LANZILLOTTA

Ritirato*Sostituire l'articolo con seguente:*

«Art. 50. - (Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche per il tramite di soggetti terzi). -

1. Salvo modifiche sostanziali nelle condizioni del mercato rilevante, per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nulla ogni clausola contrattuale tra un'impresa turistico ricettiva ed una piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online* con la quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa turistico-ricettiva per il tramite della predetta piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online*, ad esclusione di quelle relative a prezzi e ad altre condizioni pubblicamente offerte dagli hotel attraverso i propri canali di vendita diretta *online*.

2. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.3

FISSORE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - 1. È nullo ogni patto con il quale un soggetto obbliga l'impresa turisti-ricettiva a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dall'impresa per il tramite di altri soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del mercato».

50.4 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Ritirato

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «turistico-ricettiva», *con le seguenti:* «che utilizza piattaforme di distribuzione online»;

b) *dopo le parole:* «regolatrice del contratto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole: «turismo e servizi», *con le seguenti:* «servizi di distribuzione online e trasporto».

50.5

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e

del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.6

FISSORE, LANZILLOTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.7

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.0.100

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea)

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1 le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA, maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede:

a) Quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) Quanto a 13,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

50.0.1

BOCCA, DI BIAGIO, PELINO, FABBRI, PERRONE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali,

riviste, cartoline, francobolli, *souvenir*, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

50.0.2

BOCCA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art-50-bis

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svol-

gimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

50.0.3

BATTISTA, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

50.0.4 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: ", presso la rimessa, ", sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».

50.0.5 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».

50.0.6 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».

50.0.7

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa)

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché per quelli assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione del documento in forma telematica».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole «Turismo» inserire la seguente: «, commercio».

Art. 51

51.1

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.2

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.3

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso», con le seguenti: «ricevere il rimborso richiesto».

51.4

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.5

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di utilizzare le nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.0.1

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Riconoscimento Aree svantaggiate)

1. Al fine di sostenere il turismo e favorire la concorrenza delle imprese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle province, agli enti territoriali di area vasta, che confinano con una o più regioni a statuto speciale, o con una o più province autonome, o con Stato estero, vengono riconosciute particolari agevolazioni fiscali e amministrative».

Art. 52**52.1**

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 52.***(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge, dopo la parola: "motocarrozzetta," è inserita la seguente: "velocipede,";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Servizio di noleggio con conducente*) - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*) direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all'articolo 3-*bis* apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*) devono essere in possesso di idonea rimessa per lo stazionamento delle vetture".

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.*(Servizi tecnologici per la mobilità)*

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per

tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

d) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l'esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.";

e) l'articolo 5-bis è soppresso;

f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

1) "3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell'arte";

2) il comma 6 è soppresso;

g) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"*d)* essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1.";

h) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

i) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizi' vidimato e con progressione numerica completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio"».

52.2

PELINO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarroz-zetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea", sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - *I.* I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato. Conseguentemente:

1) all'articolo 9, comma 1, le parole: «iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

2) all'articolo 9, comma 2, le parole: «iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

3) all'articolo 10, comma 2, le parole: «iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

4) all'articolo 10, comma 4, le parole: «semprech  iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6», sono soppresse;

5) all'articolo 11-*bis*, le parole: «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione».

i) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «e» sino a: «conducente», sono soppresse;

j) all'articolo 8, dopo il comma 1,   aggiunto il seguente: «1-*bis*. In azione del principio di libert  di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente   rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

l) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa",   soppresso;

m) all'articolo 11, il comma 4   abrogato;

n) l'articolo 11-*bis*   abrogato».

52.3

PELINO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), dopo la parola: "motocarroz-zetta",   inserita la seguente: "velocipede»;

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - *I.* I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: "e" sino a: "conducente" sono soppresse;

i) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

j) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

k) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni" sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

l) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

m) l'articolo 11-*bis* è abrogato;».

52.4

PELINO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarroz-zetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) l'articolo 5-bis è abrogato;

e) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

f) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa" è soppeso;

g) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

h) l'articolo 11-bis è abrogato».

52.5

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,», inserire le seguenti: «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

52.6

GIROTTO, CASTALDI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di informazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni terzo trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente, con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità di servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e delle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni 21 e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni, presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3";

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o piattaforme di cui all'articolo 3-bis».

52.7

CASTALDI, GIROTTO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle Regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali", sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni di cui all'articolo 1";

e) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed", sono soppresse;

f) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse;

i) all'articolo 8 comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso: in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";

l) all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, per assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4";

n) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

52.8

PELINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7.

6. Nel caso di cui al comma 5, gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

d) effettuano verifica periodica del possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

h) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposite discipline, dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

i) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti-di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

9. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.9

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di velocipedi».

52.10

GIUSEPPE ESPOSITO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'inosservanza da parte dei conducenti dei velocipedi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285».

52.11 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

52.12

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, CIOFFI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.13

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.100 testo 3/1

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

52.0.100 testo 3/2

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle

Dogane,» e dopo le parole: «delle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti,».

52.0.100 testo 3/3

MANDELLI

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

52.0.100 testo 3/4

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.».

52.0.100 (testo 3)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema Nazionale di Monitoraggio

della Logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione, di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

3. Ai fini delle predette attività è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

52.0.200/1 (testo 2)

MARGIOTTA, BONFRISCO, PERRONE, SCALIA

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinqües* le parole ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/2 (testo 2)

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinqües* le parole ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/3

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, nel capoverso "1" apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola «quattrocentonovantadue» con la seguente: «cinquecento»;*
- b) sostituire la parola «trenta» con la seguente: «cinquanta»;*
- c) sopprimere le parole da: «Tali valori» a: «interno lordo».*

52.0.200/4

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, nel capoverso "1", sostituire le parole: «trenta milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

52.0.200

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta mi-

lioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo."»

52.0.300

I RELATORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Suppressione del Consorzio Infomercati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2.»

52.0.400 testo 2/1 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti».

52.0.400 testo 2/2 (testo corretto)

CERVellini, FISSORE

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e».

52.0.400 testo 2/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/4

LANZILLOTTA, VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, GAMBARO

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/5

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400 testo 2/6

BONFRISCO, PERRONE

Precluso

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai più moderni» con le seguenti: «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400 testo 2/7

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

*All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di *internet* e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».*

52.0.400 testo 2/8

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400 testo 2/10

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400 testo 2/11

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire la parola: «regolare», con la seguente: «promuovere».

52.0.400 testo 2/12

CERVellini

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali.».

52.0.400 testo 2/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400 testo 2/14

CERVellini, ASTORRE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400 testo 2/15

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/16

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevede-

re che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400 testo 2/17

CERVellini

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400 testo 2/18

MANCUSO

Respinto

*All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) introdurre una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».*

52.0.400 testo 2/19

BARANI, RUVOLO

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l'offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante

la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

Conseguentemente, all'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», sostituire la rubrica con la seguente: «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».

52.0.400 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando

la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

52.0.500 testo 2/1

RUVOLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53», aggiungere il seguente:

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500 testo 2/2

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500 testo 2/3

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» inserire le seguenti: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500 testo 2/4

COMPAGNA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo

dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500 testo 2/5

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «di persone» inserire le seguenti: «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500 testo 2/6

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/7

DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/8

PELINO, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/10

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza maggiori oneri per i cittadini» con le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/11

DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza maggiori oneri per i cittadini» con le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/12

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che i costi relativi alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500 testo 2/13

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500 testo 2/14

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» con le seguenti: «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500 testo 2/15

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500 testo 2/16

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentitil'IVASS» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500 testo 2/17

GIROTTI, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: «smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi descritti al comma 1, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi descritti al comma 1;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredate di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.».

52.0.1

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»;

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelievo del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'ar-

articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

52.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale»;

2) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»

c) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «il numero ed» sono soppresse

2) la lettera *c*) è soppressa;

d) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4.».

52.0.3

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1 le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale»;

b) all'articolo 2, al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1».

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a*) le parole «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c*) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territori del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale il comune ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

52.0.4

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato;

d) all'art. 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse.

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da «In detti comuni» sino a «all'interno della rimessa» è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato

g) l'articolo 11-bis è abrogato

52.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

*(Eliminazione distorsioni concorrenziali
per gli autoservizi di trasporto-pubblico non di linea)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

52.0.6

DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

*(Eliminazione distorsioni concorrenziali
per gli auto servizi di trasporto pubblico non di linea)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.»

52.0.7

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio";

c) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n.21 è abrogato».

52.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il

prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio."».

52.0.9

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Servizi tecnologici per la mobilità*). - 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio *taxi*;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

52.0.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.*(Disciplina Operatori di Ridesharing)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - *(Disciplina Operatori di Ridesharing)*. - 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in .connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di *Ridesharing*:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;

d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposite discipline, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.0.11

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.*(Disciplina Operatori di Ridesharing)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - *(Disciplina Operatori di Ridesharing)*. - 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente, forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.

4. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all'articolo 10, comma 12-undecies del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11."».

52.0.12

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Servizi tecnologici per la mobilità*). - 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto, oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui, al comma 1:

a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio *taxi*;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

52.0.13

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.

2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente."».

52.0.14

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da sog-

getti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis"».

52.0.15

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera *b*) e *c*), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis"».

52.0.16

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.17

BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-*bis* è abrogato».

52.0.18

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.19

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1997, n. 21)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.20

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Disciplina dell'esercizio del servizio di taxi)

All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo

ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di *taxi*, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di *taxi* e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

52.0.21

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di *taxi*, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di *taxi* e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

52.0.22

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valore massimi"».

52.0.23

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.0.24

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 53

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.0.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure in materia di IVA per le prestazioni di trasporto urbano di linea)

1. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 14) è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti

effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; "».

52.0.26 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. "».

52.0.27

TAVERNA, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni *web* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata *taxi* che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per

via telematica, attraverso il ricorso a siti *web* dedicati e ad applicazioni per *smartphone*, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

52.0.28

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Estensione dei vantaggi fiscali per l'acquisto e per la locazione finanziaria al noleggio di mezzi di trasporto a motore)

1. Dopo l'articolo 1, comma 92 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti commi:

"92-*bis*. I soggetti di cui al comma 91 hanno facoltà di rinunciare al regime ivi previsto per i beni materiali strumentali da essi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in base a contratto concluso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti del locatario titolare di reddito di impresa ovvero esercente arti e professioni l'importo del corrispettivo per la locazione è maggiorato del 40 per cento per un periodo corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito a norma del comma 2 dell'art 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all'attività da esso esercitata. Nei confronti del locatario sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione del corrispettivo per la locazione di cui all'art. 164, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

92-*ter*. Restano in ogni caso ferme le esclusioni previste dal comma 93.

92-*quater*. Le modalità di comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al comma 92-*bis* nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso ne è consentito l'esercizio per categorie omogenee di beni o per singoli cespiti anche mediante comportamenti concludenti. "

2. All'articolo 1, comma 94 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, le parole "dei commi 91 e 92" sono sostituite, ogni volta che ricorrono, con le seguenti "dei commi dal 91 al 92-*quater*"».

52.0.29

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

Art. 53

(Misure per incrementare la produttività)

1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori inter-

venti correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.30

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITA'

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. A decorrere dall'anno 2016 le aliquote IVA del 10 e 22 per cento sono ridotte, rispettivamente, di due punti percentuali.

2. Al comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, le lettere. *a*) e *b*) sono soppresse.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.31 (testo 2)

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITÀ

"Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016, per i soli contratti di credito al consumo, l'imposta di bollo di cui all'articolo 2, Allegato A Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B."

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non

risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui"».

52.0.32

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

FISCALITÀ

"Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016 per le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sostenute dai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, è prevista una ulteriore detrazione ai fini Irpef del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di

bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui".».

52.0.33

MUCCHETTI

Dichiarato inammissibile

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale)

1. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve

informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.

2. L'informativa di cui al comma 1 è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

"Art. 162-bis

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

a) la competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia;

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: "I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare";

b) all'articolo 25-*bis*, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: "I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo";

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"Art. 41-*bis*

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, nono comma".

5. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

52.0.34

SANTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Ulteriori modalità di deposito, redazione ed iscrizione nel registro delle imprese di atti)

1. Il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda al registro delle imprese può avvalersi dell'assistenza fornita direttamente dagli operatori della Camera di Commercio o dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

2. L'atto di rappresentanza di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui effettuano l'adempimento, secondo le modalità e tramite il modello di accreditamento approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si avvalgono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'originale dell'atto è conservato dall'agenzia stessa.

4. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico in inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato.

5. Gli atti aventi ad oggetto la costituzione, modificazione, liquidazione, fusione, trasformazione ed estinzione delle società di cui al libro V titolo V, nonché gli atti di cui agli articoli 2556 e 2206 del codice civile, possono essere redatti anche con l'utilizzo della firma digitale ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o un suo delegato, quando, il contenuto e conforme al modello uniforme tipizzato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

6. Per i contratti di cui al comma 5 del presente articolo e per quelli redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al precedenti commi.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le camere di commercio costituiscono una piattaforma unica abilitata a ricevere in formato elettronico tutte le istanze finalizzate all'avvio, alle variazioni od all'eventuale cessazione dell'impresa, ivi comprese le istanze e/o comunicazioni relative agli adempimenti connessi all'ottenimento di titoli abilitativi in materia edilizia e urbanistica relativi ad interventi nel settore produttivo.

9. A tal fine, all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro, la Camera predispone l'apertura di un fascicolo elettronico di impresa in cui confluiscono tutti i dati, gli atti e i documenti in modo che:

- a) risulti facilitato l'accesso ai procedimenti amministrativi;
- b) siano eliminate richieste ridondanti;
- c) sia preventivabile una riduzione diretta o indiretta dei costi per l'impresa e la pubblica amministrazione;
- d) migliori l'efficienza e la qualità del servizio reso;
- e) le informazioni siano effettivamente disponibili secondo opportune profilazioni, ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia.

10. Tutti gli enti che, in base alle vigenti leggi, sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, hanno l'obbligo di comunicarne in via telematica, attraverso la piattaforma di cui al comma 8, le determinazioni conclusive alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede, in conformità alla previsione di cui all'articolo 43-*bis* comma lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

11. Al fine di garantire la reale semplificazione amministrativa per le imprese, avvalendosi dello strumento della comunicazione unica di cui all'articolo 7, del decreto-legge 7 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, nonché dell'istituto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 1998, l'impresa ha un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità che rende uniforme la compilazione delle domande e delle segnalazioni. Il Punto unico di contatto costituisce l'«unico veicolo» per gli adempimenti amministrativi dell'impresa, sia quelli diretti al registro delle imprese, sia quelli diretti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre.

12. Tramite il Punto Unico di Contatto l'impresa presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra comunicazione diretta al SUAP, attiva la pubblicità notizia e ove previsto dalla legge quella legale, presso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economico amministrative (REA) ed alimenta il fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 43-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. La modulistica necessaria a presentare domande e segnalazioni al SUAP è realizzata a partire dalle specifiche tecniche individuate ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire, nel principio della libera concorrenza delle case produttrici di *software*, le modalità di compilazione e presentazione delle istanze uniformate su tutto il territorio naziona-

le, ed è pubblicata sulla piattaforma telematica che costituisce il Punto Unico di Contatto.

14. Il Punto Unico di Contatto consente l'effettiva concentrazione degli adempimenti. L'impresa comunica al Punto Unico di Contatto la notizia o l'atto e tutti gli eventuali adempimenti connessi rivolti ad amministrazioni, enti, SUAP sono operati direttamente dal Punto Unico di Contatto, senza bisogno che l'impresa compili altra modulistica o svolga altri adempimenti.

15. Il Punto Unico di Contatto è istituito presso l'ufficio del registro delle imprese.

52.0.35

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.36

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)*

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.37

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile*Dopo il Capo X, introdurre il seguente:*

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.*(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)*

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.38

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il Capo X, introdurre il seguente:

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.39

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Apertura di nuove attività)*

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.40

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Apertura di nuove attività)*

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.41

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazione dei controlli alle imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, sostituire le parole: «Turismo e servizi di trasporto», con le seguenti: «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.42

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:

«Capo XI.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo le parole: "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.43

BARANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi" inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.44

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni per l'accesso al mercato dei prodotti agroalimentari nazionali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità per destinare stabilmente una percentuale, comunque non inferiore al 5 per cento, della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f*) e *g*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusivamente alla vendita di referenze agroalimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il Capo XI - MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

52.0.45

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera *t*), è aggiunta la seguente:

"*t-bis*) prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI».

52.0.46 (testo 3)

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA, VALENTINI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostitui-

to dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

c) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili" sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.";

e) all'articolo 54: al comma 1, lettera d-ter), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 2, lettera a), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili," sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondo elenco gli siano presentate per un esame diretto.";

g) all'articolo 65: al comma 2, lettera a), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 3, lettera a), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;"; il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.

4. bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.";

h) all'articolo 68, al comma 4, le parole "dal Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro"; al comma 5, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale";

i) all'articolo 74, comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantotto";

l) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:

b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

52.0.47

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera *n*) inserire la seguente:

"*o*) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnata mente in ambito urbano".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera *e*)";

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

"*e*) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. È istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8"».

52.0.48

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione," sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che vendono quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci";

c) gli articoli 2, 3 e 6 sono abrogati».

Conseguentemente, al Capo X, sostituire la rubrica: «Turismo e servizi ai trasporto», con la seguente: «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.49

CORSINI, COLLINA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministra-

tivo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato».

52.0.50 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi che seguono:

"1-bis. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

1-ter. Dalle clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

1-quater. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».

52.0.51

PELINO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "; escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale. All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: ed a quota fissa"».

Conseguentemente, modificare la rubrica del CAPO X come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.52

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ", escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli"».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: «ed a quota fissa.».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.53

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure per la semplificazione nella vendita di prodotti preconfezionati)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.54

CARIDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione da parte dei negozi di praticare vendite sottocosto senza limitazioni temporali)

1. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001, sopprimere i commi 4 e 5».

52.0.55

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure in materia di vendite sottocosto)

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, l'articolo 11 è abrogato.».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.56

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure in materia di liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse".».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.57

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso il seguente periodo: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

52.0.58

PELINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.59

FABBRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.60

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.544)

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile".».

52.0.61

FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

52.0.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La lettera *a*) dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: «*a*) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;».

52.0.63

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. (applicazione del rating di legalità). - 1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole «su istanza di parte»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni».

52.0.64

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

Capo XI

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. (applicazione del rating di legalità). - 1. All'articolo 5-ter, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni".

52.0.65

SACCONI, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Delega legislativa al Governo per la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici)

1. Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici, in coerenza con le linee indicate nei pareri in argomento resi al Senato rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 10 dicembre 2015 e dall'Autorità per il Mercato e la Concorrenza l'11 dicembre 2015».

52.0.66

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Attività di home food)

1. Per «*home food*» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

2. Per lo svolgimento delle attività di *home food*, i soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per espletare il servizio di home food, per un numero massimo di venti coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione.

3. Al fine dell'esercizio dell'*home food*, i locali della struttura abitativa di cui al comma 2 devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. L'esercizio delle attività di *home food* non costituisce e non necessita alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 2 e comporta, per i proprietari o conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

5. Al fine dell'esercizio dell'*home food* i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, unitamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato. Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

6. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 5 provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa di cui al comma 1 all'esercizio delle attività di *home food*.

7. Alle attività di *home food* si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.»

52.0.67

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Esercizio dell'attività commerciale su posteggi in aree pubbliche)

1. Dopo l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con i criteri di cui al comma 5, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni

in materia emanate dagli enti locali. Nel caso in cui il riesame di cui al primo periodo non dia luogo a revoca, per la rispondenza dell'attività svolta ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, proseguono ad aver efficacia fino allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che rispetti le seguenti condizioni:

a) la postazione attinente ad un'attività di durata settimanale piena sia messa a gara con unico bando, attinente al medesimo periodo;

b) le postazioni attinenti ad un'attività di durata giornaliera su diversi mercati siano messe a gara con bandi separati;

c) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio, preferenziale al titolare dell'esercizio commerciale uscente, ovvero al socio dell'azienda familiare, laddove risulti la regolarità e puntualità dei pagamenti dei canoni o altri emolumenti dovuti all'erario come corrispettivo per il precedente esercizio e come obbligazione impositiva o fiscale;

d) la parità di altre offerte, ai fini di cui alla lettera c), è calcolata detraendo il valore degli investimenti che i titolari uscenti hanno operato nell'esercizio, quando essi siano previamente dichiarati e misurabili mediante il costo dell'affitto o dell'acquisto della licenza;

e) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio preferenziale all'impresa individuale o familiare o alla società di persone, rispetto alla società di capitali;

f) divieto di attribuzione alla medesima società di capitali di più di tre postazioni nel medesimo mercato"».

52.0.68

MARCUCCI, VALENTINI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: "riproduzioni richieste" sono inserite le seguenti: "o eseguite";

b) al comma 3-bis:

1) al numero 1 sono soppresse le seguenti parole: "bibliografici e"; dopo la parola "archivistici" sono inserite le seguenti: "sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del presente Titolo,", dopo la parola: "attuata" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e";

2) al numero 2 sono soppresse le seguenti parole: ", neanche indiretto"».

Conseguentemente, la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: «Ambiente e beni culturali».

52.0.69

BERGER, ZELLER, LANIECE, DI BIAGIO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 53.

*(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti
alcolici per pubblici esercizi)*

Al capoverso 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita", inserire le parole: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini"».

52.0.70

CALEO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80".

2. Il possessore degli immobili per i quali all'entrata in vigore della presente disposizione sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

52.0.71

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Apertura nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia il canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da giovani di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Considerata la specificità topografica montana del territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, connotata tra l'altro dalla scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso, le Province provvedono alla pianificazione urbanistica del settore commerciale nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dell'interesse generale alla razionale gestione del territorio e alla salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano e degli interessi sociali, occupazionali, ambientali e culturali. Per promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale, viabilistico ed urbanistico degli insediamenti, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e i beni culturali, le Province possono prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, quali limitazioni agli esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive, ovvero aree riservate all'insediamento di attività produttive e commerciali"».

52.0.73

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le parole: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera *b*), le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera *c*), le parole "due servizi" sono sostituite dalle parole: "un servizio" e le parole: "da 0,40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera *d*), le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

Coord.1

I RELATORI

Accolto

All'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso 01, introdotto dall'emendamento 12.3 (testo 4), sostituire le parole: «con il metodo del tacito rinnovo» con la seguente: «tacitamente».

All'articolo 19, comma 1, come modificato dall'emendamento 19.3 (testo 3), sostituire le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico istituisce» con le seguenti: «E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico» e al comma 2 sostituire le parole: «in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati» con le seguenti: «per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 1».

All'articolo 19-bis, introdotto dall'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole da: «nonché» fino a: «Ispettorato stesso» con le seguenti: «nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'ado-

zione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149».

All'articolo 22, comma 1, come modificato dall'emendamento 22.100, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° luglio 2018».

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° luglio 2018».

All'articolo 34, comma 1, come modificato dall'emendamento 34.1 (testo 2), sostituire le parole: «da tale data» con le seguenti: «dalla data della sua istituzione».

All'articolo 35, comma 1, come modificato dall'emendamento 35.5, sopprimere le parole: «da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 36, comma 9, sostituire le parole: «fino al riordino della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

All'articolo 39-bis, introdotto dall'emendamento 39.0.7, sostituire le parole: «1. All'articolo 8» con le seguenti: «1. L'articolo 17-ter del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è sostituito dal seguente: "Art. 17-ter. - (Assegni bancari). - 1. All'articolo 8».

All'articolo 51, comma 1, come modificato dall'emendamento 51.4, sostituire le parole: «, nonché garantire» con le seguenti: «. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre».

All'articolo 52, dopo l'articolo, inserire la seguente partizione: «Capo XI - Ulteriori disposizioni di semplificazione».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo VI, come sostituita dall'emendamento 52.0.68, sopprimere le parole: «e beni culturali».
